


REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: www.regione.liguria.it
 E-mail: abbonati@regione.liguria.it
 E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE SECONDA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo € 3,00. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: € 160,00 - Parte I: € 40,00 - Parte II: € 80,00 - Parte III: € 40,00 - Parte IV: € 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di € 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione € 5,00 - Testo € 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO

Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.a. - Spedizioni in A.P. - 70% - DBC Avellino - n. 181/2005

PARTE SECONDA*Atti di cui all'art. 4 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32***SOMMARIO**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18.05.2012 N. 553
Approvazione della Disciplina regionale dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 167/2011 "Testo unico dell'apprendistato". pag. 5

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18.05.2012 N. 554
Approvazione della Disciplina dell'apprendistato professionalizzante o di mestiere. pag. 16

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18.05.2012 N. 555
Approvazione della disciplina regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento, tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo e tirocini estivi. pag. 22

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE URBANISTICA E PROCEDIMENTI CONCERTATIVI 26.04.2012 N. 181
Comune di Arcola (SP) - Rettifica dell'allegato cartografico "L - ZONIZZAZIONE" del Piano Regolatore Generale approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1319 del 25.11.1992. pag. 32

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE RISORSE FINANZIARIE, BILANCIO ED ENTRATE REGIONALI 08.05.2012 N. 196
Prelevamento dal fondo perenti del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 ai sensi art. 45, comma 4 della l.r. 15/2002 - euro 1.637.939,27 (4° provvedimento). pag. 32

REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO SALUTE E SERVIZI SOCIALI
UFFICIO VETERINARIA E SANITA' ANIMALE
Tabella della destinazione dei proventi derivanti dalla riscossione delle tariffe, ex D.Lgs 19.11.2008, n. 194 per l'anno 2011, da parte delle Aziende sanitarie liguri. pag. 33

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI GENOVA 03.05.2012 N. 98/56974
Approvazione, ai sensi dell'articolo 10 comma 5 della l.r. 58/2009, delle varianti non sostanziali di Adeguamento dei Piani di Bacino dei torrenti Bisagno, Branega, Chiaravagna, Lavagna, Polcevera, San Pietro o Foce, Varenna, ai criteri dell'Autorità di bacino regionale di cui alla D.G.R. n. 989 del 05/08/2011 ed al testo integrato aggiornato dei criteri per la redazione della normativa dei piani di bacino di cui alla D.G.R. n. 1265/2011. pag. 34

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI ACQUA DELLA PROVINCIA DI GENOVA 22.03.2012 N. 1598
Pratica A/346. Derivazione: T. Stura loc. S. Pietro. Richiedente: Betti S.p.A.. Domanda di attingimento d' acqua pervenuta in data: 28.02.2012. Comune di: Masone per uso: industriale. pag. 40

PROVINCIA DI GENOVA
Ditta: Massa Roberto. Domanda per concessione derivazione acqua. pag. 40

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DIREZIONE OPERATIVA
AMBIENTE TERRITORIO URBANISTICA DELLA PROVINCIA DI
IMPERIA 02.05.2012 N. H2/458**

**Bacino del torrente Impero. Concessione di derivazione acqua ad uso
irriguo - antincendio. Ditta: Comune di Cesio. Pratica n. 265.**

pag. 40

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE - SERVIZIO CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI
DELLA PROVINCIA DI SAVONA 07.05.2012 N. 2790**

**Corso d'acqua torrente Lavanestro - Comune di Savona. Concessione in
sanatoria per il mantenimento di n. 3 scarichi di acque bianche.
Concessionario: Ditta P.e D. Immobiliare s.r.l.**

pag. 41

**AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE TUTELA DEL TERRI-
TORIO E DELL'AMBIENTE - SERVIZIO CONCESSIONI ED AUTORIZ-
ZAZIONI DELLA PROVINCIA DI SAVONA 02.05.2012 N. 2631**

**Torrente Merula in Comune di Andora. Autorizzazione temporanea per
il mantenimento di due attraversamenti con tubazione gas metano in
acciaio DN150 e DN200 staffati all'impalcato lato mare del ponte Italia
61. Soggetto autorizzato: Enel Rete Gas S.p.A..**

pag. 42

PROVINCIA DI SAVONA

**Ditte: Magliotto Sandro ed altri; Piccardo Gianfranco; Perale Antonietta;
Bottello Cesare ed altri. Domande per concessione derivazione acque.**

pag. 42

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO
DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 26.03.2012 N. 179**

**Pratica n. 5886. Corso d'acqua: fosso di Giacca e affluente in sponda dx.
Nulla Osta Idraulico n. 12108. Autorizzazione ai fini idraulici e demania-
li in sede di Conferenza dei Servizi relativa alla realizzazione e al mante-
nimento di un attraversamento del fosso di Giacca e di un attraversa-
mento di un affluente demaniale del medesimo corso d'acqua con tuba-
zione idrica PEHD DE 90 mm. contenuta in tubo guaina PEHD DE 225
mm. nell'ambito del progetto di potenziamento acquedotto per captazio-
ne acque in Val di Giacca, in località Monti nel Comune di Pignone. Ditta:
Acam Acque S.p.A.. Ente proponente: Comune di Pignone.**

pag. 44

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO
DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 02.05.2012 N. 294**

**Rettifica determinazione n. 553 in data 07.12.2011 riguardante la con-
cessione di derivazione d'acqua ad uso irriguo dal Canale delle Arborelle
in località Arborelle del Comune di Riccò del Golfo. Ditta: Ravecca
Maretto. Pratica n. 1266/DER.**

pag. 44

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 03.05.2012 N. 302

Pratica n. 6234. Corso d'acqua: canale di Riomaggiore. Autorizzazione ai fini idraulici e demaniali per la realizzazione ed il mantenimento di un sistema di aspirazione e smaltimento di fumi derivante da attività commerciale (friggitoria) catastalmente individuata al N.C.E.U. del Comune di Riomaggiore al foglio 5 mappale 369 sub. 2 nel Canale di Riomaggiore nel tratto sottostante Via Colombo. Ditta: Bonfiglio Maria Angela.

pag. 45

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 08.05.2012 N. 309

Pratica n. 5014. Corso d'acqua: torrente Isolone. Rinnovo concessione demaniale relativa all'attraversamento del torrente Isolone con tubazione idrica a servizio del fabbricato sito in Via Fontananera nel Comune di Sarzana. Ditta: Pellistri Luciana e Duranti Tullio.

pag. 45

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 11.05.2012 N. 331

Nulla Osta n. 12313. Corso d'acqua: Fiume Magra. Richiedente: Commissario delegato per il superamento dell'emergenza Claudio Burlando. Autorizzazione per il rifacimento del Ponte della Colombiera sulla SP n. 432 sia in fase provvisoria che in fase definitiva con la realizzazione di due pontili provvisionali finalizzati alla costruzione delle strutture del nuovo ponte in Comune di Ameglia.

pag. 46

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO OPERE IDRAULICHE - RISORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 10.05.2012 N. 322

Nulla Osta n. 12310. Corso d'acqua: Torrente Deiva. Istanza della Ditta: Antinea Immobiliare s.r.l.. Autorizzazione alla realizzazione di collettore per lo smaltimento delle acque meteoriche nel torrente Deiva nel Comune di Deiva Marina.

pag. 46

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**18.05.2012****N. 553**

Approvazione della Disciplina regionale dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 167/2011 "Testo unico dell'apprendistato".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53" e ss. mm. e ii.;
- il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53" e ss. mm. e ii.;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" ss. mm. ii. che all'articolo 1 comma 622 stabilisce che l'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale;
- il decreto del Ministero della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139 "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";
- la legge 4 novembre 2010, n. 183 "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi dell'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro" che, all'articolo 48 comma 8 prevede che l'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1 comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss. mm. ii., si assolve anche nei percorsi di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
- il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 "Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247";

RICHIAMATI:

- l'Accordo, ai sensi dell'articolo 18 comma 1 lettera d) del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Repertorio atti n. 66/CU del 27 luglio 2011;
- l'Accordo, ai sensi dell'articolo 18 comma 2 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Repertorio atti n. 137/CSR del 27 luglio 2011;
- l'Accordo, ai sensi dell'articolo 4 comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, riguardante l'integrazione del repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato regioni del 27 luglio 2011. Repertorio atti n. 21/CSR del 19 gennaio 2012;
- l'Accordo, ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale. Repertorio atti n. 58/CSR del 15 marzo 2012;
- l'Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato, a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167. Repertorio atti n. 96/CSR del 19 aprile 2012;

VISTE:

- la legge regionale 20 agosto 1998 n. 27 “Disciplina dei servizi per l’impiego e della loro integrazione con le politiche formative e del lavoro” e ss. mm. ii.;
- la legge regionale 1 agosto 2008, n. 30 “Norme regionali per la promozione del lavoro” e ss. mm. ii.;
- la legge regionale 11 maggio 2009 n. 18 “Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento” come modificata dalla legge regionale 5 aprile 2012 n.13 “Modificazioni alla legge regionale 11 maggio 2009 n.18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento) ed alla legge regionale 1 agosto 2008 n.30 (Norme regionali per la promozione del lavoro)”;

RICHIAMATI altresì i più recenti atti di programmazione della Regione Liguria in materia di percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP):

- deliberazione del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria 2 febbraio 2010, n. 2 “Piano triennale regionale dell’istruzione, della formazione e del lavoro 2010 – 2012”;
- deliberazione della Giunta regionale 6 maggio 2011, n. 480 “Adozione del modello nazionale di certificazione delle competenze di base (Decreto Ministeriale 27 gennaio 2010, n. 9)”;
- deliberazione della Giunta regionale 17 giugno 2011, n. 704 “Approvazione ‘Linee guida per lo svolgimento degli esami di diploma professionale di IeFP’ anno formativo 2010/2011”;
- deliberazione della Giunta regionale 9 settembre 2011, n. 1110 “Programmazione percorsi di IV anno - Tecnico di IFP – anno 2011/2012”;
- deliberazione della Giunta regionale 13 gennaio 2012, n.19 “Programmazione regionale percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale (triennio 2012-2015). Avviso di presentazione e selezione dei soggetti attuatori (Autorizzazione della spesa prima annualità 2012/2013 – Euro 3.989.00,00)”;
- deliberazione della Giunta Regionale 11 maggio 2012, n. 547 “Linee guida per lo svolgimento degli esami triennali di Istruzione e formazione Professionale – triennio 2009/2012”;

VISTI:

- il decreto del Dirigente 20 luglio 2009, n. 1876 “Modalità operative per l’attuazione dei percorsi di qualifica biennale e annuale”;
- il decreto del Dirigente 15 settembre 2011, n. 2442 “Modalità operative per l’accesso all’esame di qualifica triennale di istruzione e formazione professionale a favore degli allievi che hanno frequentato con profitto un corso biennale in formazione professionale”;

PREMESSO che il decreto legislativo 167/2011 ha riformato la disciplina del contratto di apprendistato abrogando la normativa preesistente;

CONSIDERATO, in particolare, che, ferma restando la disciplina di regolazione dei contratti di apprendistato già in essere, l’articolo 7 comma 6 del citato decreto abroga, tra l’altro, gli articoli da 47 a 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e che tali articoli avevano trovato attuazione negli articoli da 38 a 41 della legge regionale 18/2009;

DATO ATTO, pertanto, che è stato necessario modificare la legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 per consentire una coerente operatività della Regione e che tale modifica è stata operata con la legge regionale 5 aprile 2012, n.13;

VISTO l’articolo 3 comma 2 del medesimo d.lgs. 167/2011 che disciplina l’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale e rimanda alle Regioni la regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, previo accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei criteri e principi direttivi ivi richiamati;

POSTO che l'articolo 39 della l.r. 18/2009, così come sostituito dall'articolo 3 della l.r. 13/2012, recepisce la suddetta disposizione normativa e demanda alla Giunta regionale il compito di regolamentare la disciplina dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale;

CONSIDERATO che, a seguito del citato accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale del 15 marzo 2012, la Regione ha elaborato una disciplina che è stata oggetto di consultazione con il partenariato socio-istituzionale ed ha ottenuto il parere favorevole della Commissione regionale di concertazione, di cui all'articolo 6 della legge regionale 20 agosto 1998, n. 27, nella seduta dell' 8 maggio 2012;

RITENUTO pertanto necessario approvare la "Disciplina regionale dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale", allegata al presente provvedimento quale sua parte integrante e necessaria (Allegato 1);

CONSIDERATO che la disciplina di cui all'allegato 1 è applicabile, dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L. del presente provvedimento, ai contratti di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale il cui CCNL di riferimento abbia recepito il citato d.lgs. 167/2011;

DATO ATTO che, qualora si rendesse necessario a seguito di interventi normativi a livello nazionale, la disciplina di cui all'allegato 1 potrà essere modificata e/o integrata con successivi provvedimenti;

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Risorse Finanziarie e Controlli, Patrimonio e Amministrazione Generale, Istruzione, Formazione, Università Sergio Rossetti e dell'Assessore alle Politiche Attive del Lavoro e dell'Occupazione, Politiche dell'Immigrazione e dell'Emigrazione, Trasporti Enrico Vesco

DELIBERA

per i motivi in premessa specificati:

1. di approvare la "Disciplina regionale dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale", allegata al presente provvedimento quale sua parte integrante e necessaria (Allegato1);
2. di dare atto che la disciplina di cui all'allegato 1 è applicabile ai contratti di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale il cui CCNL di riferimento abbia recepito il citato decreto legislativo 167/2011;
3. di dare atto che, qualora si rendesse necessario a seguito di interventi normativi a livello nazionale, la disciplina di cui all'allegato 1 potrà essere modificata e/o integrata con successivi provvedimenti.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Tiziana Coloretti

(segue allegato)

DISCIPLINA REGIONALE DEI PROFILI FORMATIVI DELL'APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE

ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 "Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30 della legge 24 dicembre 2007, n. 247".

PRINCIPI GENERALI

1. Connotare l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale come "canale" realmente equivalente ai percorsi triennali/quadriennali per giovani inoccupati per il conseguimento della qualifica/diploma di IeFP;
2. Riconoscere la responsabilità primaria dell'organismo formativo rispetto alla progettazione, monitoraggio e valutazione dei percorsi al fine del successo formativo dell'apprendista, da attuare in accordo con l'impresa;
3. Prevedere modelli didattico - organizzativi che comportino l'integrazione dell'esperienza in azienda (formazione e lavoro) con momenti di formazione presso l'organismo formativo, finalizzati all'acquisizione di quelle conoscenze/competenze non facilmente reperibili nell'esperienza lavorativa;
4. Prevedere modelli formativi in apprendistato che valorizzino il portato formativo dei contesti aziendali, senza comportare per l'impresa un onere eccessivo in termini organizzativi e produttivi;
5. Prevedere modelli di alternanza tra formazione in esercizio di apprendistato e formazione presso l'organismo formativo - mediante la definizione di formule organizzative flessibili e personalizzabili - tali per cui sia garantita la prestazione lavorativa dell'apprendista tenendo conto delle specifiche esigenze organizzative/produttive delle imprese;
6. Prevedere, in presenza di risorse disponibili e comunque nei limiti delle disponibilità di bilancio, azioni di supporto a favore dell'istituto dell'apprendistato per la qualifica e il diploma mediante forme di sostegno per gli apprendisti, al fine di favorirne la permanenza all'interno del circuito formativo, e per le imprese, al fine di incentivarne l'utilizzo, previo confronto con le parti sociali;
7. Sostenere la programmazione di corsi triennali di qualifica rivolti a adolescenti di 14 anni, coprogettati tra imprese e organismi formativi, che prevedano l'assunzione in apprendistato al secondo anno (al compimento di 15 anni);
8. Sostenere la continuità tra percorsi in apprendistato di qualifica/diploma professionale e percorsi di alta formazione (o anche professionalizzanti) in ottica di filiera formativa;
9. Promuovere il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale con primaria attenzione alla perequazione tra i generi. Nella progettazione dei percorsi formativi dedicare particolare attenzione al linguaggio di genere e alla promozione delle pari opportunità sul lavoro;
10. Valorizzare i compiti degli enti bilaterali di diffusione delle informazioni in materia di apprendistato per la qualifica e il diploma, di sostegno alle imprese per la definizione delle modalità di erogazione della formazione aziendale, di monitoraggio e valutazione degli apprendimenti.

DESTINATARI

In coerenza con i principi generali sopra citati, nell'ottica di contenere e contrastare la dispersione scolastica e offrire nuove opportunità di impiego ai giovani, la sperimentazione è rivolta ai soggetti di 15 anni compiuti, in possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado, fino al compimento del 25esimo anno:

- che stanno frequentando percorsi di istruzione o di istruzione e formazione professionale;
- che hanno frequentato, in tutto o in parte, percorsi di istruzione o di istruzione e formazione professionale;
- in possesso di una qualifica professionale (per l'acquisizione del diploma professionale).

SOGGETTI EROGATORI

L'erogazione dell'offerta formativa pubblica è affidata agli organismi formativi che sono accreditati per la Macrotipologia A, ai sensi della deliberazione di Giunta regionale 21 dicembre 2007, n. 1608 (Approvazione del modello di accreditamento per la macrotipologia A – attività di istruzione e formazione professionale rivolte a giovani di età inferiore a 18 anni, ai sensi dell'art. 1, comma 624, l. n. 296 del 27/12/2006) e ss.mm.ii. e agli organismi formativi che sono accreditati ai sensi della deliberazione di Giunta regionale 22 gennaio 2010, n. 28 (Approvazione nuovo modello di accreditamento degli organismi formativi della Regione Liguria e avviso per la presentazione delle domande di accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione professione nella Regione Liguria).

LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI

Ai sensi di quanto disposto dal novellato art. 39 della legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 "Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento", con il presente atto la Giunta regionale intende recepire i criteri e i principi direttivi stabiliti dall'accordo in Conferenza Permanente Stato-Regioni di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 "Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247" relativamente:

- a. all'assunzione delle qualifiche e dei diplomi professionali di cui all'art. 17 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- b. alla previsione di un monte ore di formazione, esterna o interna all'azienda, congruo al conseguimento della qualifica o del diploma professionale secondo standard minimi formativi definiti ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- c. al rinvio ai contratti collettivi per la determinazione delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle Regioni.

I PROFILI FORMATIVI DEI PERCORSI PER L'ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICA E DEL DIPLOMA PROFESSIONALE IN ESERCIZIO DI APPRENDISTATO

L'accordo approvato in Conferenza Permanente Stato-Regioni il 15 marzo 2012 stabilisce che le figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali conseguibili attraverso l'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale sono quelle di cui all'articolo 18 comma 1 lettera d), del D.lgs. 226/2005.

Le 22 figure nazionali di qualifica triennale sono relative ad aree professionali e ogni figura è un insieme organico di:

- **competenze tecnico professionali**, declinate in rapporto ai processi di lavoro e alle connesse attività che caratterizzano il contenuto professionale della figura stessa;
- **competenze professionali comuni** alle diverse figure e riferite agli ambiti della qualità, della sicurezza, della tutela della salute e dell'ambiente;
- **competenze di base**, comuni a tutte le figure, in ambito matematico, linguistico, scientifico, tecnologico, storico sociale ed economico.

Le figure nazionali, relativamente alle competenze tecnico professionali, possono declinarsi in **indirizzi**, cioè in specifici orientamenti formativi volti ad una più puntuale caratterizzazione della figura per prodotto/servizio/ambito/lavorazione.

Le assunzioni mediante contratto di apprendistato finalizzato all'acquisizione di una qualifica o di un diploma professionale possono essere realizzate esclusivamente nell'ambito delle descrizioni della successiva tabella 1, che riporta:

- le aree professionali dell'offerta del sistema di IeFP, individuate nell'allegato 1 dell'Accordo in Conferenza Unificata del 27 luglio 2011;
- le 22 figure nazionali di qualifica triennale e l'elenco dei diplomi professionali correlati alle figure di qualifica triennali che costituiscono il "Repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale" istituito dall'Accordo in conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011.

Tabella 1 - Descrizione dei profili oggetto di assunzione in apprendistato per la qualifica e il diploma professionale

AREA PROFESSIONALE	DESCRIZIONE DELLE FIGURE DI QUALIFICA IeFP	DESCRIZIONE DELLE FIGURE DI DIPLOMA PROFESSIONALE DI TECNICO
1) AGROALIMENTARE	<ul style="list-style-type: none"> • OPERATORE AGRICOLO <ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>Allevamento animali domestici</i> ✓ <i>Coltivazione arboree, erbacee, ortofloricole</i> ✓ <i>Silvicoltura, salvaguardia dell'ambiente</i> • OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE ALIMENTARE • OPERATORE DEL MARE DELLE ACQUE INTERNE 	<ul style="list-style-type: none"> • TECNICO AGRICOLO • TECNICO DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE
2) MANIFATTURIERA E ARTIGIANATO	<ul style="list-style-type: none"> • OPERATORE DELLE PRODUZIONI CHIMICHE • OPERATORE DELLE LAVORAZIONI ARTISTICHE • OPERATORE DEL LEGNO • OPERATORE DELL'ABBIGLIAMENTO • OPERATORE DELLE CALZATURE 	<ul style="list-style-type: none"> • TECNICO DELLE LAVORAZIONI ARTISTICHE • TECNICO DEL LEGNO • TECNICO DELL'ABBIGLIAMENTO
3) MECCANICA, IMPIANTI E COSTRUZIONI	<ul style="list-style-type: none"> • OPERATORE ELETTRICO • OPERATORE ELETTRONICO • OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE <ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>Riparazioni parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo</i> ✓ <i>Riparazioni di carrozzeria</i> • OPERATORE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI • OPERATORE MECCANICO • OPERATORE EDILE • OPERATORE DEL MONTAGGIO E DELLA MANUTENZIONE DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO 	<ul style="list-style-type: none"> • TECNICO ELETTRICO • TECNICO ELETTRONICO • TECNICO RIPARATORE DEI VEICOLI A MOTORE • TECNICO DI IMPIANTI TERMICI • TECNICO PER L'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE • TECNICO EDILE • TECNICO PER LA CONDUZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI AUTOMATIZZATI
4) CULTURA, INFORMAZIONE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	OPERATORE GRAFICO <ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>Multimedia</i> ✓ <i>Stampa e allestimento</i> 	TECNICO GRAFICO
5) SERVIZI COMMERCIALI	<ul style="list-style-type: none"> • OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA • OPERATORE AMMINISTRATIVO -SEGRETARIALE • OPERATORE DEI SISTEMI E DEI SERVIZI LOGISTICI 	<ul style="list-style-type: none"> • TECNICO COMMERCIALE DELLE VENDITE • TECNICO DEI SERVIZI DI IMPRESA • TECNICO DI CUCINA • TECNICO DEI SERVIZI DI SALA E BAR
6) TURISMO E SPORT	<ul style="list-style-type: none"> • OPERATORE DELLA RISTORAZIONE <ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>Preparazione pasti</i> ✓ <i>Servizi di sala e bar</i> • OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA <ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>Strutture ricettive</i> ✓ <i>Servizi del turismo</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • TECNICO DEI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA • TECNICO DEI SERVIZI DI ANIMAZIONE TURISTICO-SPORTIVA E DEL TEMPO LIBERO
7) SERVIZI ALLA PERSONA	<ul style="list-style-type: none"> • OPERATORE DEL BENESSERE <ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>Acconciatura</i> ✓ <i>Estetica</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • TECNICO DELL'ACCONCIATURA • TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETICI

I PERCORSI FORMATIVI SPERIMENTALI

La Regione Liguria intende promuovere:

1. percorsi finalizzati all'acquisizione della **qualifica di IeFP**, il cui impegno formativo, definito nelle successive tabelle 2 e 3 non può essere, in ogni caso, inferiore all'anno o superiore ai tre anni.

La frequenza di corsi di studio o formazione professionale o esperienze lavorative pregresse sono riconosciute in termini di crediti in ingresso e pertanto consentono l'acquisizione della qualifica a seguito di percorsi formativi in apprendistato di durata inferiore rispetto agli ordinari percorsi triennali di IeFP. Tale riduzione della durata dei percorsi, nelle more dell'adozione del sistema regionale di certificazione delle competenze, è definita dagli organismi di formazione attuatori dei percorsi stessi, mediante bilancio di competenze in ingresso.

2. percorsi finalizzati all'acquisizione del **diploma professionale**, da intendersi come il naturale proseguimento al IV anno dei percorsi triennali di qualifica. Questi percorsi, di durata annuale, sono riservati a giovani in possesso di una qualifica professionale coerente con la figura di tecnico, conseguita sia nel sistema dell'IeFP sia presso Istituti Professionali di Stato.

DURATA E ARTICOLAZIONE ANNUA DEI PERCORSI

La durata dei percorsi formativi, nel rispetto del monte ore di formazione strutturata pari ad un minimo di 400 ore, stabilito dall'accordo del 15 marzo 2012 in Conferenza Permanente Stato Regioni, prevede una riparametrazione delle durate dei percorsi triennali, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 1285/2009, e dei percorsi di diploma di istruzione e formazione professionale tecnico IFP (IV anno), di cui alla deliberazione della Giunta regionale 1110/2011, in ragione del riconoscimento del valore formativo del lavoro e delle diverse modalità di apprendimento.

I percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di IeFP e del diploma professionale in apprendistato si sviluppano, di norma, nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo pieno e sono pertanto realizzati mediante formule organizzative flessibili e personalizzabili che tengano conto delle specifiche esigenze produttive delle imprese. Il percorso formativo si compone dall'attività svolta a carico dell'organismo formativo e dall'attività svolta a carico dell'impresa. L'organismo formativo è responsabile dell'insieme del percorso formativo.

La formazione svolta a carico dell'organismo formativo, che deve essere raccordata con la formazione erogata direttamente dall'impresa, deve essere prioritariamente dedicata alle competenze di base e alle competenze professionali comuni, nonché alle azioni di personalizzazione. La formazione a carico dell'organismo formativo può essere erogata sia presso l'organismo stesso, sia presso l'impresa, alla quale l'organismo formativo trasferisce strumenti, *know how* e le metodologie necessarie.

La formazione a carico dell'impresa riguarda, di norma, le competenze tecnico professionali ed è svolta all'interno dell'impresa, in parte secondo modalità di formazione strutturata e in parte secondo modalità di formazione *on the job*.

La formazione aziendale assume caratteristiche di formazione strutturata se risponde ai seguenti requisiti:

- presenza di risorse umane, in possesso di un livello di inquadramento pari o superiore a quello alla cui acquisizione è finalizzato il contratto di apprendistato, compreso il datore di lavoro, in grado di trasferire competenze;
- individuazione di un tutor aziendale per l'affiancamento dell'apprendista nel percorso formativo, secondo quanto indicato nel Piano Formativo Individuale;
- disponibilità di spazi, attrezzature e strumenti funzionali alla realizzazione degli interventi di formazione strutturata previsti dal Piano Formativo Individuale, anche reperiti all'esterno dell'unità produttiva;

- registrazione delle attività di formazione strutturata svolte internamente all'impresa su apposito registro formativo individuale.

Ai fini dell'erogazione della formazione strutturata i requisiti devono essere attestati dalle imprese.

L'ulteriore formazione aziendale (*on the job*), eccedente il prescritto monte ore di formazione strutturata deve essere documentata dall'impresa, al fine di assicurarne la tracciabilità, mediante relazioni mensili a cura del tutor aziendale, da allegare al registro formativo individuale.

Di seguito si riportano le tabelle di articolazione oraria dei percorsi finalizzati alla qualifica e al diploma professionale:

Tabella 2 - Articolazione oraria annua dei percorsi in apprendistato finalizzati alla qualifica professionale

percorsi qualifica	ORGANISMO FORMATIVO	IMPRESA - FORMAZIONE STRUTTURATA	IMPRESA - FORMAZIONE NON STRUTTURATA	TOTALE
COMPETENZE DI BASE	420			420
COMPETENZE PROFESSIONALI COMUNI	50			50
COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI		200	236	436
PERSONALIZZAZIONE	84			84
TOTALE	554	200	236	990

Per gli apprendisti che abbiano compiuto 18 anni e quindi siano prosciolti dall'obbligo di istruzione e dal diritto dovere di istruzione e formazione le competenze di base necessarie alla qualifica possono essere ridotte¹, come riportato nella successiva tabella 5 e devono essere maggiormente contestualizzate rispetto alle competenze tecnico professionali.

Tabella 3 - Articolazione oraria annua dei percorsi in apprendistato finalizzati alla qualifica professionale, rivolti a giovani ultra diciottenni

percorsi qualifica	ORGANISMO FORMATIVO	IMPRESA - FORMAZIONE STRUTTURATA	IMPRESA - FORMAZIONE NON STRUTTURATA	TOTALE
COMPETENZE DI BASE	390			390
COMPETENZE PROFESSIONALI COMUNI	50			50
COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI		200	266	466
PERSONALIZZAZIONE	84			84
TOTALE	524	200	266	990

¹ ai sensi dell'Accordo Conferenza Permanente Stato e Regioni del 15/03/2012.

Tabella 4 - Articolazione oraria annua dei percorsi in apprendistato finalizzati al diploma professionale percorsi diploma

	ORGANISMO FORMATIVO	IMPRESA - FORMAZIONE STRUTTURATA	IMPRESA - FORMAZIONE NON STRUTTURATA	TOTALE
COMPETENZE DI BASE	350			350
COMPETENZE PROFESSIONALI COMUNI	50			50
COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI		250	300	550
PERSONALIZZAZIONE	40			40
TOTALE	440	250	300	990

Al termine del percorso formativo articolato secondo le precedenti tabelle, unitamente all'attestazione di frequenza ad almeno il 75% delle ore di formazione strutturata, e dell'attestazione della formazione *on the job*, l'apprendista potrà sostenere l'esame finale per il riconoscimento della qualifica o del diploma, come definito dagli standard regionali.

OGGETTO DEL FINANZIAMENTO REGIONALE

Ai sensi del presente provvedimento sono finanziabili i seguenti servizi formativi erogati dall'organismo di formazione:

1. riconoscimento di crediti in ingresso;
2. redazione del PFI generale e di dettaglio;
3. erogazione della formazione;
4. trasferimento alle imprese di strumenti, metodologie, *know how* e tutoraggio finalizzati all'erogazione della formazione;
5. gestione esame di qualifica/diploma professionale;
6. certificazione delle competenze in esito alla formazione.

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

Il finanziamento dei servizi formativi di cui al precedente paragrafo, trova copertura nell'erogazione all'apprendista di un voucher formativo, spendibile presso i soggetti attuatori del presente dispositivo, secondo modalità che saranno oggetto di uno specifico provvedimento.

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

In ragione del carattere innovativo dell'intervento l'attività di monitoraggio si attua mediante una costante verifica sulla realizzazione dei percorsi formativi, resa pubblica attraverso l'elaborazione di report periodici, e attraverso la somministrazione di questionari agli utenti (apprendisti e imprese).

I verbali negativi conseguenti allo svolgimento delle attività di monitoraggio, oltre a influire sulla valutazione di affidabilità dell'organismo formativo, possono determinare effetti sospensivi rispetto alla permanenza nel Catalogo, nonché l'avvio del procedimento di esclusione dallo stesso.

Tale attività contribuisce alla valutazione qualitativa complessiva del sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

In assenza della disciplina generale del contratto di apprendistato prevista dall'art. 2 del d.lgs. 167/2011, non possono essere attivati contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, salvo diversa previsione normativa.

In assenza di offerta formativa pubblica finanziata è possibile stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale fatto salvo l'obbligo dell'impresa, entro i primi sei mesi di contratto, di programmare l'intervento formativo con un organismo di formazione accreditato in attuazione del PFI ed avviare l'erogazione della formazione all'apprendista, a prescindere dal finanziamento pubblico.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**18.05.2012****N. 554****Approvazione della Disciplina dell'apprendistato professionalizzante o di mestiere.**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 24 dicembre 2007 n. 247 (Norme di attuazione del protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale) e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2011 n.167 (Testo Unico dell'Apprendistato);

VISTA la legge regionale 11 maggio 2009 n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento);

VISTA la legge regionale 5 aprile 2012 n.13 recante "Modificazioni alla legge regionale 11 maggio 2009 n.18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento) ed alla legge regionale 1 agosto 2008 n.30 (Norme regionali per la promozione del lavoro)";

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 2 febbraio 2010 n. 2 di approvazione del Piano triennale regionale dell'istruzione, della formazione e del lavoro 2010-2012;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 24 settembre 2010 n.1115 di approvazione delle linee guida per l'introduzione sperimentale dello strumento del voucher formativo nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 28 giugno 2011 n.748 di integrazione alle linee guida per l'introduzione sperimentale dello strumento del voucher formativo nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante;

PREMESSO CHE il d.lgs. 167/2011, in applicazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 30, della legge 247/2007, come sostituito dall'articolo 46, comma 1, della legge 183/2010, ha riformato la disciplina del contratto di apprendistato abrogando la normativa preesistente;

PREMESSO in particolare che il comma 6 dell'articolo 7 del citato d.lgs. 167/2011 abroga, tra l'altro, ferma restando la disciplina di regolazione dei contratti di apprendistato già in essere, gli articoli da 47 a 53 del d.lgs. 276/2003, articoli che avevano trovato attuazione con gli articoli da 38 a 41 della legge regionale 11 maggio 2009 n. 18;

POSTO CHE l'articolo 7, comma 7 del citato d.lgs. 167/2011 prevede comunque un regime transitorio di applicazione delle regolazioni regionali vigenti entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso, disponendo espressamente che "Per le Regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti.";

DATO ATTO che la sopracitata normativa nazionale ha richiesto necessariamente una rivisitazione ed adeguamento della legge regionale 11 maggio 2009 n. 18 per consentire una coerente operatività della Regione, operata con la legge regionale 5 aprile 2012 n.13;

VISTO il comma 3 dell'articolo 4 del citato d.lgs. 167/2011 che dispone che la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità dell'azienda, sia integrata, "nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dall'offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali" e venga disciplinata dalle Regioni "sentite le parti sociali e tenuto conto dell'età, del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista.";

POSTO CHE l'articolo 40 della l.r. 18/2009, così come sostituito dalla l.r. 13/2012, recepisce la suddetta disposizione normativa demandando alla Giunta regionale il compito di emanare la relativa disciplina;

CONSIDERATO CHE la predetta disciplina è stata oggetto di consultazione con il partenariato socio-istituzionale ed ha ottenuto il parere favorevole della Commissione regionale di concertazione di cui all'articolo 6 della legge regionale 20 agosto 1998 n.27 nella seduta del 8 maggio 2012;

POSTO CHE, con l'entrata in vigore del d.lgs. 167/2011 e della normativa regionale di adeguamento, si è reso necessario fissare termini di chiusura, di cui si è data ampia diffusione sul sito regionale, dell'offerta formativa pubblica previgente e formulata in base all'allora vigente normativa nazionale e regionale, come segue:

- piano di formazione degli apprendisti anno 2007 termine di chiusura 25 aprile 2012. Possono pertanto aderire alla relativa offerta formativa pubblica solo gli apprendisti assunti fino al 25 aprile 2012 compreso;
- piano di formazione degli apprendisti seconda annualità 2006-2007: termine di chiusura 25 aprile 2012. Gli apprendisti possono pertanto aderire alla relativa offerta formativa pubblica fino al 25 aprile 2012 compreso attraverso l'iscrizione al soggetto attuatore secondo le modalità previste dal Piano stesso;
- sperimentazione voucher apprendistato professionalizzante: termine di chiusura 25 aprile 2012. Possono pertanto aderire alla relativa offerta formativa pubblica solo gli apprendisti assunti fino al 25 aprile 2012 compreso;

RITENUTO pertanto necessario, per quanto finora espresso, approvare la "Disciplina dell'apprendistato professionalizzante o di mestiere", allegata al presente provvedimento quale sua parte integrante e necessaria (Allegato 1);

DATO ATTO che, qualora si rendesse necessario a seguito di interventi normativi a livello nazionale, la disciplina di cui all'Allegato 1 potrà essere modificata e/o integrata con successivi provvedimenti;

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Risorse finanziarie e controlli, patrimonio e amministrazione generale, istruzione, formazione, università, Sergio Rossetti e dell'Assessore alle Politiche Attive del Lavoro e dell'Occupazione, Politiche dell'Immigrazione e dell'Emigrazione, Trasporto, Giovanni Enrico Vesco:

DELIBERA

per i motivi in premessa specificati:

1. di approvare la "Disciplina dell'apprendistato professionalizzante o di mestiere" allegata alla presente deliberazione quale sua parte integrante e necessaria (Allegato 1);
2. di determinare che le disposizioni di cui all'Allegato 1 saranno applicabili agli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere allo scadere del termine di vigenza del regime transitorio previsto dal d.lgs. 1167/2011 (assunti dal 26 aprile 2012);
3. di dare atto che, qualora si rendesse necessario a seguito di interventi normativi a livello nazionale, la disciplina di cui all'Allegato 1 potrà essere modificata e/o integrata con successivi provvedimenti.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Tiziana Coloretti

(segue allegato)

ALLEGATO 1**DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O DI MESTIERE****QUADRO NORMATIVO**

- ✓ Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167 recante il "Testo unico dell'apprendistato" emanato sulla base della delega ricevuta con l'art. 1, co. 30, della L. 247/2007, ed in vigore dal 25 ottobre 2011;
- ✓ Legge regionale 11 maggio 2009 n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento) ed in particolare l'art.40;
- ✓ Legge regionale 5 aprile 2012 n.13 di modificazione alla Legge regionale 11 maggio 2009 n. 18 ed alla Legge regionale 1 agosto 2008 n.30;
- ✓ Piano Triennale regionale dell'istruzione e della formazione e del lavoro 2010-2012, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 2 febbraio 2010 n. 2;
- ✓ Deliberazione di Giunta regionale del 29 dicembre 2010 n. 1678 di approvazione del progetto "Il laboratorio delle professioni di domani – fase 4 – il Sistema”;
- ✓ Deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010 n. 1115 di approvazione linee guida per l'introduzione sperimentale dello strumento del voucher formativo nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante;
- ✓ Deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2011 n. 748 di integrazione delle linee guida per l'introduzione sperimentale dello strumento del voucher formativo nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante.

DEFINIZIONI

FORMAZIONE IN APPRENDISTATO: la formazione in apprendistato è finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali e di competenze di tipo professionalizzante e di mestiere.

Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D. Lgs. 167/2011, la formazione finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali è disciplinata dalle Regioni, può essere erogata esternamente o internamente all'impresa, ed è a carico della Regione nei limiti delle risorse annualmente disponibili.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D. Lgs. 167/2011, la formazione finalizzata all'acquisizione di competenze di tipo professionalizzante e di mestiere è disciplinata mediante accordi interconfederali e dai contratti collettivi nazionali, ed è a carico dell'impresa.

PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE: è allegato al contratto di apprendistato, di cui costituisce parte integrante. Definisce il percorso di formazione che deve essere seguito dall'apprendista per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali e di tipo professionalizzante e di mestiere relative al profilo formativo. Il Piano Formativo Individuale, ai sensi dell'art. 2 ,comma 1, lettera a) del D. Lgs. 167/2011, deve essere elaborato dalle imprese entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto di assunzione dell'apprendista.

SOGGETTO FORMATIVO: è il soggetto deputato ad erogare l'attività formativa all'apprendista con il compito, al termine del percorso formativo, di certificare le competenze acquisite. Relativamente alla formazione svolta direttamente dall'azienda e finanziata dalla stessa il soggetto formativo, con onere di certificazione delle competenze acquisite, è l'impresa.

TUTOR O REFERENTE AZIENDALE: Ai sensi dell'art.2 comma 1, lettera d) del D. Lgs. 167/2011 si prevede la presenza di un tutor o referente aziendale che affianca e supporta l'apprendista nell'intero percorso formativo definito nel Piano Formativo Individuale e garantisce il raccordo tra formazione interna ed esterna all'azienda.

CAPACITÀ FORMATIVA AZIENDALE: le imprese che intendono erogare direttamente ai propri apprendisti la formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali devono produrre una dichiarazione di capacità formativa, che attesti:

- 1) la disponibilità di luoghi conformi alle normative vigenti;
- 2) la disponibilità di risorse umane con competenze adeguate al trasferimento dei contenuti formativi previsti;
- 3) l'utilizzo di documentazione atta a dimostrare la tracciabilità dell'attività formativa.

OBIETTIVI E FINALITÀ

La Regione Liguria promuove l'apprendistato professionalizzante quale importante strumento formativo per la crescita qualitativa e l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro.

In osservanza a quanto definito dal Decreto Legislativo n. 167 del 14 settembre 2011 (Testo Unico dell'apprendistato) e dalla Legge regionale 5 aprile 2012 n.13 di modificazione alla Legge regionale 11 maggio 2009 n. 18 la presente disciplina è pertanto finalizzata a:

- ✓ definire gli standard minimi di erogazione dell'offerta formativa pubblica dedicata all'apprendistato professionalizzante (o contratto di mestiere) per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali;
- ✓ definire i servizi resi disponibili, senza oneri a carico delle imprese e degli apprendisti, ad integrazione dell'offerta formativa per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali.

L'OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA

La Regione Liguria provvede alla programmazione e all'attuazione dell'offerta formativa pubblica finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali erogabile esternamente o internamente all'impresa, di cui assicura il finanziamento nei limiti delle risorse annualmente disponibili.

La Regione rende disponibile il Catalogo dell'offerta formativa nell'ambito del quale verranno indicati gli Organismi formativi deputati all'erogazione della formazione stessa.

L'impresa può scegliere se attuare l'intero percorso formativo relativo alle competenze di base trasversale dell'apprendista avvalendosi dell'offerta formativa pubblica oppure se farsi direttamente carico dell'attuazione del percorso. Nel caso in cui l'impresa attui direttamente la formazione dell'apprendista, dovrà comunque osservare la presente disciplina, oltre a dover produrre una dichiarazione di capacità formativa interna.

Nell'ambito del Catalogo dell'offerta formativa pubblica, la Regione, oltre ai percorsi formativi relativi alle competenze di base e trasversali, potrà inserire anche percorsi formativi relativi all'acquisizione delle competenze tecnico-professionali, percorsi formativi relativi al tutor aziendale, nonché azioni integrative di accompagnamento (quali ad esempio: elaborazione del Piano Formativo Individuale, redazione della certificazione delle competenze).

Per quanto attiene alla formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze tecnico-professionali, ivi compresa quella per il tutor/referente aziendale, è necessario attenersi a quanto disciplinato dagli accordi interconfederali e dai contratti collettivi nazionali, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D. Lgs. 167/2011.

La formazione relativa alle competenze tecnico-professionali e le azioni integrative di accompagnamento nonché la formazione dei tutor saranno di norma a titolo oneroso per le imprese.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.2 comma 1 del D.lgs. 167/2011, e dell'art. 40 comma 2 della l.r. n.18/2009 la Regione promuove l'utilizzo delle risorse dei Fondi Paritetici Interprofessionali, secondo le modalità da definire mediante specifici accordi, per il finanziamento dei percorsi formativi degli apprendisti.

DESTINATARI

Sono destinatari dell'offerta formativa pubblica coloro che:

- hanno un'età compresa tra i 18 (17 anni per i possessori di qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226) e i 29 anni al momento dell'assunzione;
- sono assunti, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 167/2011, in tutti i settori di attività del comparto privato¹ con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere per il conseguimento di una qualificazione professionale a fini contrattuali.

¹ L'applicazione del contratto di apprendistato per i settori di attività pubblici sarà operativa solo a seguito di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il

Possono inoltre essere destinatari dell'offerta formativa pubblica anche i lavoratori in mobilità secondo quanto previsto dall'art. 7 comma 4 del D.Lgs. 167/2011.

**SOGGETTI EROGATORI DELLA FORMAZIONE FINANZIATA
PER L'ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI**

L'erogazione dell'offerta formativa finanziata con risorse pubbliche è affidata agli organismi formativi accreditati per la macrotipologia "formazione per tutto l'arco della vita" ai sensi della D.G.R. n. 28 del 22/01/2010 presenti all'interno del Catalogo formativo, attivato periodicamente mediante atti di programmazione regionali .

**I CONTENUTI DELLA FORMAZIONE
PER L'ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI**

La durata della formazione da acquisire durante il triennio di apprendistato professionalizzante si differenzia in relazione al livello di scolarità dell'apprendista:

- ✓ 120 ore per gli apprendisti in possesso della sola licenza di scuola secondaria di primo grado o privi di titolo di studio;
- ✓ 80 ore per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica professionale, diploma professionale o diploma d'istruzione;
- ✓ 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o di altri titoli di livello terziario.

Nel caso di successivi contratti di apprendistato professionalizzante stipulati dallo stesso lavoratore con diversi datori di lavoro, i periodi di formazione finalizzati all'acquisizione delle competenze di base e trasversali svolti, sono riconosciuti e si sommano al fine del raggiungimento delle ore di formazione previste nel rispetto dell'articolazione sopraindicata.

La formazione dovrà essere erogata secondo le seguenti modalità:

1. gli apprendisti, indipendentemente dal titolo di studio, sono tenuti alla partecipazione ad un corso della durata di 40 ore i cui contenuti formativi sono, prioritariamente, relativi a:
 - sicurezza;
 - contrattualistica;
 - competenze relazionali;
 - organizzazione ed economia.

Nell'ambito del percorso formativo è prevista l'attività di accoglienza e di verifica finale di efficacia didattica per una durata massima di 4 ore.

L'attività di accoglienza è finalizzata alla valutazione di ingresso e alla definizione del patto formativo tra "Soggetto attuatore – Tutor aziendale – Apprendista".

La verifica finale ha lo scopo di valutare l'efficacia didattica, il cui giudizio, da inserire nella relazione di fine corso, non modifica l'esito della frequenza.

2. Per gli apprendisti in possesso di qualifica o diploma è previsto un ulteriore corso, della durata di 40 ore, avente ad oggetto moduli formativi coerenti con le Raccomandazioni comunitarie in materia di competenze chiave per l'apprendimento permanente².
3. Per gli apprendisti in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado o privi di titolo di studio è previsto un ulteriore corso, della durata di 80 ore, avente ad oggetto contenuti formativi coerenti con le Raccomandazioni comunitarie in materia di competenze chiave per l'apprendimento permanente³.

I contenuti relativi alla sicurezza e alla contrattualistica devono essere erogati agli apprendisti nel corso del primo anno di contratto.

LA FORMAZIONE DEL TUTOR AZIENDALE

Le imprese che assumono apprendisti ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 167/2011 possono accedere, di norma a titolo oneroso, all'offerta formativa per i tutor aziendali erogata dagli Organismi formativi accreditati resi disponibili mediante il Catalogo formativo.

CERTIFICAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO

L'esito dei percorsi formativi in apprendistato avviene attraverso:

- attestazione di partecipazione all'attività formativa;
- certificazione delle competenze acquisite.

Per attestazione di partecipazione si intende il documento formalizzato, da rilasciare annualmente all'apprendista, che attesta il numero di ore di formazione frequentate.

Per certificazione delle competenze si intende il riconoscimento, operato dai soggetti formativi, di una o più competenze acquisite dall'apprendista in un percorso formativo.

La registrazione delle competenze acquisite sul libretto formativo avviene in osservanza a quanto stabilito dal Titolo IV, Capo II "Riconoscimento, certificazione e titoli" della legge regionale n. 18/2009.

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

La Regione, attraverso il coinvolgimento del partenariato sociale e degli enti bilaterali, garantisce una costante attività di valutazione e monitoraggio tesa a sostenere il processo di innovazione del sistema formativo dell'apprendistato professionalizzante e ad evidenziare le eventuali criticità e le proposte di miglioramento.

L'attività di valutazione e monitoraggio si attua mediante una costante verifica sulla realizzazione dei percorsi formativi, anche attraverso il sistema informativo dedicato.

L'attività svolta viene resa pubblica attraverso l'elaborazione di report periodici.

Tale attività contribuisce alla valutazione qualitativa complessiva del sistema formativo regionale.

² Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18/12/06, Allegato "Competenze chiave per l'apprendimento permanente – un quadro di riferimento europeo": comunicazione nella madrelingua, comunicazione nelle lingue straniere, competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia, competenza digitale, imparare a imparare, competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale.

³ Ibidem.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**18.05.2012****N. 555**

Approvazione della disciplina regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento, tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo e tirocini estivi.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 24 giugno 1997 n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione) e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l'articolo 18 che disciplina i tirocini formativi e di orientamento;

VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 marzo 1998, n. 142 (Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento);

VISTO il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 ed in particolare l'articolo 11 (Livelli di tutela essenziali per l'attivazione di tirocini) il quale:

- al comma 1 dispone che:
 - i tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi solo da soggetti in possesso di specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime;
 - i tirocini formativi e di orientamento non curricolari possono essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio;
 - i tirocini formativi e di orientamento non curricolari non possono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, fatta eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamenti psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione;
- al comma 2 prevede che:
 - in assenza di specifiche regolamentazioni regionali trovano applicazione, per quanto compatibili con le nuove disposizioni di cui al comma 1, l'articolo 18 della legge 196/1997 e il relativo regolamento di attuazione;

VISTA la legge regionale 1° agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro);

VISTA la legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento);

VISTA la legge regionale 5 aprile 2012, n.13 recante "Modificazioni alla legge regionale 11 maggio 2009 n.18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento) ed alla legge regionale 1 agosto 2008 n.30 (Norme regionali per la promozione del lavoro)";

POSTO CHE l'articolo 35 della l.r. 30/2008, così come sostituito dalla l.r. 13/2012, recepisce le disposizioni normative introdotte dal citato articolo 11 del d.l. 148/2011 e nello specifico, al comma 5, demanda alla Giunta Regionale il compito di emanare, previo parere della Commissione Regionale di Concertazione di cui all'articolo 6 della legge regionale 20 agosto 1998, n. 27, la relativa disciplina che definisca in particolare:

- a) i requisiti, i diritti e i doveri dei tirocinanti;
- b) le caratteristiche, i requisiti e gli obblighi del soggetto promotore;
- c) i requisiti e gli obblighi del datore di lavoro ospitante;
- d) le modalità di rapporto tra soggetto promotore, datore di lavoro ospitante e tirocinante;
- e) i requisiti del progetto formativo individuale;

- f) la durata differenziata a seconda della tipologia di tirocinio;
- g) i limiti numerici e gli impegni orari;
- h) i casi di sospensione e di recesso;
- i) l'ammontare dei contributi previsti dal comma 4 del medesimo articolo nonché le modalità di concessione, di erogazione e di revoca;
- j) le modalità di monitoraggio volte a rafforzare le finalità occupazionali dei tirocini, ai sensi del successivo articolo 17;

CONSIDERATO CHE la predetta disciplina è stata oggetto di consultazione con il partenariato socio-istituzionale ed ha ottenuto il parere favorevole della Commissione Regionale di Concertazione nella seduta dell' 8 maggio 2012;

RITENUTO pertanto necessario, per quanto finora espresso, approvare la "Disciplina regionale dei tirocini formativi e di orientamento, dei tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo e dei tirocini estivi in attuazione dell'articolo 35 della l.r. 30/2008", allegata al presente provvedimento quale sua parte integrante e necessaria (Allegato A);

DATO ATTO che, qualora si rendesse necessario a seguito di interventi normativi a livello nazionale, la disciplina di cui all'Allegato A potrà essere modificata e/o integrata con successivi provvedimenti;

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche Attive del Lavoro e dell'Occupazione, Politiche dell'Immigrazione e dell'Emigrazione, Trasporti, Giovanni Enrico Vesco e dell'Assessore alle Risorse Finanziarie e Controlli, Patrimonio e Amministrazione Generale, Istruzione, Formazione, Università, Sergio Rossetti;

DELIBERA

per i motivi in premessa specificati:

1. di approvare la "Disciplina regionale dei tirocini formativi e di orientamento, dei tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo e dei tirocini estivi in attuazione dell'articolo 35 della l.r. 30/2008", allegata alla presente deliberazione quale sua parte integrante e necessaria (Allegato A);
2. di dare atto che, qualora si rendesse necessario a seguito di interventi normativi a livello nazionale, la disciplina di cui all'Allegato A potrà essere modificata e/o integrata con successivi provvedimenti;
3. di dare mandato al Dirigente della struttura competente per materia di predisporre i successivi atti amministrativi necessari a dare piena attuazione di quanto disposto con la presente deliberazione.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Tiziana Coloretti

(segue allegato)

Allegato A)

**DISCIPLINA REGIONALE
DEI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO,
DEI TIROCINI DI INSERIMENTO E REINSERIMENTO LAVORATIVO
E DEI TIROCINI ESTIVI
IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 35 DELLA L.R. 30/2008**

**Articolo 1
(Oggetto e ambito di applicazione)**

1. La disciplina dei tirocini è attuata nel rispetto dei livelli essenziali di tutela definiti dall'articolo 11 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo) convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 ed ai sensi di quanto previsto dall'articolo 35 della l.r. 30/2008.
2. Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva del lavoro che non si configura come rapporto di lavoro e consiste in un periodo di formazione in situazione e di orientamento al lavoro svolto presso datori di lavoro pubblici e privati allo scopo di permettere al tirocinante di acquisire competenze professionali per arricchire il proprio curriculum e di favorire l'inserimento o il reinserimento lavorativo.
3. Rientrano nel campo di applicazione della presente disciplina:
 - a) i tirocini formativi e di orientamento;
 - b) i tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo (nel cui ambito sono riconducibili le work-experience);
 - c) i tirocini estivi di orientamento svolti nell'ambito del territorio regionale.
4. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente disciplina:
 - a) i tirocini curriculari (c.d. stage), regolamentati nell'ambito dei piani di studio dell'offerta formativa dei percorsi educativi di istruzione e di formazione professionale, compresi quelli di formazione regolamentata, nonché del sistema universitario o del sistema di formazione superiore o di alta formazione;
 - b) i tirocini per l'accesso alla professione richiesti dagli ordini professionali e disciplinati da specifiche normative di settore.
5. La presente disciplina si applica anche ai cittadini non appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti sul territorio regionale. Ai cittadini non appartenenti all'Unione europea residenti all'estero si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 9, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernente la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) e al decreto Interministeriale 22 marzo 2006 (Normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non appartenenti all'Unione europea).

**Articolo 2
(Destinatari)**

1. Possono essere destinatari di un tirocinio i soggetti in età lavorativa, che abbiano assolto l'obbligo di istruzione.
2. I destinatari, oltre a possedere il requisito di cui al comma 1 devono appartenere, in relazione alle diverse tipologie di tirocinio, alle categorie di seguito riportate:
 - a) tirocini formativi e di orientamento, riservati a soggetti che abbiano conseguito da non oltre 12 mesi uno dei seguenti titoli di studio:
 - i) qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
 - ii) diploma di istruzione secondaria superiore;
 - iii) laurea;
 - b) tirocini di inserimento o reinserimento lavorativo, riservati a soggetti:

- i) inoccupati, ivi compresi i soggetti di cui alla lettera a);
 - ii) disoccupati;
 - iii) persone con disabilità di cui alla L. 68/1999;
 - iv) soggetti svantaggiati di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), compresi i condannati in condizione di detenzione o ammessi a misure alternative di detenzione, nei limiti stabiliti della vigente legislazione penitenziaria;
 - v) ulteriori categorie di soggetti svantaggiati destinatari di specifiche iniziative di inserimento o reinserimento al lavoro, nel cui ambito sono compresi i lavoratori percettori di ammortizzatori sociali;
- c) tirocini estivi di orientamento, riservati a studenti in età lavorativa, iscritti regolarmente ad un percorso di istruzione secondaria superiore.

Articolo 3 (Durata)

1. La durata minima del tirocinio, ad esclusione dei tirocini estivi di orientamento, non può essere inferiore a due mesi.
2. La durata massima del tirocinio, differenziata per tipologia di tirocinio e di destinatario, è la seguente:
 - a) il tirocinio formativo e di orientamento ha una durata non superiore ai sei mesi proroghe comprese;
 - b) il tirocinio di inserimento o reinserimento lavorativo ha una durata massima:
 - i) non superiore ai dodici mesi, proroghe comprese, per i soggetti di cui ai punti i), ii), iv) e v) della lettera b) del comma 2 dell'articolo 2;
 - ii) non superiore a ventiquattro mesi, proroghe comprese, nel caso di persone di cui al punto iii) della lettera b) del comma 2 dell'articolo 2.
3. Nel rispetto dei limiti sopraindicati, la durata del tirocinio deve essere in ogni caso congruente con le finalità del progetto individuale.
4. Il tirocinio estivo di orientamento deve avere una durata massima pari alla sospensione estiva delle lezioni prevista dal calendario regionale scolastico, proroghe comprese.

Articolo 4 (Soggetti promotori)

1. Possono promuovere tirocini i seguenti soggetti pubblici o a partecipazione pubblica o privati, terzi rispetto al datore di lavoro ospitante ed al tirocinante, che si rendano garanti della regolarità e della qualità dell'iniziativa attuata secondo un progetto individuale:
 - a) centri per l'impiego di cui all'articolo 16 della legge regionale 27 agosto 1998, n. 27 (Disciplina dei servizi per l'impiego e della loro integrazione con le politiche formative e del lavoro);
 - b) organismi iscritti nell'elenco regionale degli operatori accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 28 l.r. 30/2008;
 - c) organismi di formazione professionale accreditati ai sensi dell'articolo 75 della l.r. 18/2009;
 - d) soggetti autorizzati a livello regionale ai sensi dell'articolo 29 della l.r. 30/2008;
 - e) soggetti autorizzati a livello nazionale ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 comma 1, limitatamente alle lettere a), b), c), d) ed e) del D.Lgs. 276/2003;
 - f) soggetti appartenenti al sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari di cui all'articolo 53 della legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato dei servizi sociali e sociosanitari), per le tipologie di tirocinio di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 35 della l.r. 30/2008
 - g) l'Agenzia Liguria Lavoro nell'ambito delle azioni approvate nel Programma annuale di attività nel rispetto del comma 2 bis, dell'articolo 11 della l.r. 27/1998.

Articolo 5 (Obblighi del soggetto promotore)

1. Il soggetto promotore è tenuto a:
 - a) designare un tutore con funzioni di coordinamento didattico ed organizzativo (tutore didattico organizzativo), individuato tra soggetti in possesso di laurea ovvero di diploma di istruzione secondaria superiore;
 - b) predisporre, sottoscrivere e inviare alla Regione la convenzione di cui all'articolo 12 e il progetto formativo di cui all'articolo 11 al fine di assicurarne il monitoraggio ed il controllo, secondo modalità da definirsi con apposito atto dirigenziale regionale;
 - c) trasmettere per via telematica alla Regione, mediante l'apposito servizio messo a disposizione dalla stessa Regione che assolve altresì l'obbligo di comunicazione nei confronti delle organizzazioni sindacali e alla Direzione Provinciale del Lavoro, la convenzione di cui all'articolo 12 e il progetto formativo di cui all'articolo 11 fermo restando l'eventuale obbligo di invio della relativa comunicazione obbligatoria di avvio del tirocinio, laddove prevista dalla vigente normativa;
 - d) garantire la copertura assicurativa del tirocinante presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare tutte le attività svolte dal tirocinante e rientranti nel progetto formativo, comprese quelle eventualmente svolte al di fuori della sede ove ha luogo il tirocinio. La convenzione può esplicitamente prevedere che sia il datore di lavoro ospitante ad assumersi l'obbligo di assicurare il tirocinante, assumendo a proprio carico l'onere economico connesso alla copertura assicurativa.

Articolo 6 (Obblighi per il datore di lavoro ospitante)

1. Il datore di lavoro ospitante è tenuto a:
 - a) designare un tutore con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro (tutore aziendale), individuato tra i propri lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, determinato o con contratto di collaborazione non occasionale della durata di almeno 12 mesi, ovvero in qualità di soci lavoratori o di liberi professionisti associati in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo individuale;
 - b) qualora previsto dalla convenzione di cui all'articolo 12, assicurare i propri tirocinanti presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, assumendone l'onere economico. Le coperture assicurative devono riguardare tutte le attività svolte dai tirocinanti e rientranti nel progetto formativo, comprese quelle eventualmente svolte al di fuori della sede ove ha luogo il tirocinio;
 - c) effettuare le comunicazioni obbligatorie di avvio, proroga, cessazione e trasformazione dei tirocini laddove previste dalla vigente normativa, mediante trasmissione telematica, secondo le modalità a tal fine disposte, e sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti della Direzione Regionale e delle Direzioni Territoriali del lavoro, dell'INPS, dell'INAIL e di altre forme previdenziali sostitutive;
 - d) essere in regola con la normativa di cui al D.lgs. 81/2008, con la normativa di cui alla L. 68/1999 e con l'applicazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro;
 - e) rilasciare al tirocinante, al termine del tirocinio, un'attestazione dell'attività svolta durante il tirocinio e delle competenze acquisite.
2. Il datore di lavoro ospitante, per attività equivalenti a quelle del tirocinio:
 - a) non deve avere effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo, nei 6 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio
 - b) non deve avere procedure di ammortizzatori sociali in corso.
3. Il datore di lavoro ospitante non può:
 - a) attivare tirocini per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
 - b) utilizzare tirocinanti per attività per le quali non sia necessario un periodo formativo, ovvero che non rispettino gli obiettivi del tirocinio stesso;

- c) realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante. Tale disposizione non si applica per i soggetti disabili di cui alla L. 68/1999 o svantaggiati che svolgono tirocini anche di natura riabilitativa su espressa richiesta dei servizi pubblici o accreditati che hanno in carico la persona e ai tirocini estivi di orientamento.

Articolo 7 (Obblighi dei tirocinanti)

1. Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante è tenuto a:
 - a) svolgere le attività previste dal progetto formativo individuale, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività del datore di lavoro;
 - b) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - c) ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Articolo 8 (Requisiti e obblighi dei tutori)

1. Il tutore didattico organizzativo, designato dal soggetto promotore, deve essere individuato tra soggetti in possesso di diploma di laurea ovvero di diploma di istruzione secondaria superiore e ha i seguenti obblighi:
 - a) garantire i rapporti costanti tra soggetto promotore e tirocinante,
 - b) gestire l'organizzazione del tirocinio;
 - c) predisporre (in raccordo con il tutore aziendale) il progetto formativo;
 - d) assicurare la valenza formativa del tirocinio;
 - e) assistere il tirocinante prima dell'avvio e durante lo svolgimento del tirocinio;
 - f) assicurare il monitoraggio delle attività del progetto formativo individuale e verificarne gli esiti.
2. Il tutore aziendale, nominato dal datore di lavoro ospitante, deve essere individuato tra i lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo individuale. Qualora il tutore avesse un contratto diverso dal tempo indeterminato, il periodo contrattuale deve coprire interamente la durata del tirocinio. Gli obblighi del tutore aziendale sono:
 - a) seguire il tirocinante nell'area aziendale dove opera e nei momenti formativi;
 - b) contribuire alla stesura del progetto formativo;
 - c) affiancare il tirocinante in azienda;
 - d) illustrare le modalità delle fasi lavorative;
 - e) chiarire le eventuali problematiche che possono emergere durante il tirocinio;
 - f) valutare la prestazione del tirocinante;
 - g) assicurare il rispetto della normativa vigente sulla sorveglianza sanitaria per la salvaguardia della salute dei tirocinanti.

Articolo 9 (Limiti numerici)

1. Il numero di tirocini contemporaneamente attivi deve essere proporzionato alle dimensioni dell'unità produttiva locale del datore di lavoro ospitante, come di seguito indicato:
 - a) da zero a sei dipendenti a tempo indeterminato, è consentito non più di un tirocinante nello stesso periodo;
 - b) tra i sette e i diciannove dipendenti a tempo indeterminato, sono ammessi fino ad un massimo di due tirocinanti nello stesso periodo;
 - c) oltre diciannove dipendenti è consentito un numero massimo di tirocinanti nello stesso periodo non superiore al dieci per cento del personale dipendente a tempo indeterminato in forza alla data di attivazione del tirocinio.
2. Ai fini del computo del numero dei tirocinanti i soci lavoratori sono considerati dipendenti a tempo indeterminato.

3. I tirocini attivati con soggetti appartenenti alle categorie previste dalla L. 68/1999 o svantaggiati che svolgono tirocini anche di natura riabilitativa su espressa richiesta dei servizi pubblici o accreditati che hanno in carico la persona non rientrano nel computo del numero dei tirocini attivabili.

Articolo 10 (Impegno orario)

1. L'impegno orario del tirocinante presso il datore di lavoro ospitante non dovrà superare l'orario previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, ferme restando le relative disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
2. Il tirocinio dovrà svolgersi di norma in fascia diurna, a meno che l'organizzazione del lavoro del datore di lavoro ospitante non ne giustifichi lo svolgimento anche in fascia serale e/o notturna, nel rispetto degli articoli 15 e 17 della Legge 17 ottobre 1967, n.977 (Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti).

Articolo 11 (Progetto formativo individuale)

1. Il progetto formativo individuale deve essere compilato secondo lo schema che sarà adottato con apposito atto dirigenziale regionale e deve contenere i seguenti elementi minimi:
 - a) dati identificativi del tirocinante e del datore di lavoro ospitante;
 - b) la sede di svolgimento del tirocinio;
 - c) la durata del tirocinio;
 - d) i nominativi del tutore didattico organizzativo e del tutore aziendale con i rispettivi recapiti;
 - e) gli estremi delle polizze assicurative;
 - f) le modalità di realizzazione e gli obiettivi formativi assumendo, quali standard di riferimento, le competenze dei profili professionali del Repertorio Regionale delle Figure Professionali (RLFP) di cui all'articolo 84 della l.r. 18/2009 e assicurando la formazione e l'eventuale addestramento ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
2. Il progetto formativo individuale è sottoscritto dal soggetto promotore, dal datore di lavoro ospitante e dal tirocinante, ovvero dal rappresentante legale di quest'ultimo, qualora minore.

Articolo 12 (Convenzione)

1. La convenzione tra soggetto promotore e datore di lavoro ospitante deve essere strutturata secondo lo schema adottato con apposito atto dirigenziale regionale e deve contenere i seguenti elementi minimi:
 - a) le regole di svolgimento del tirocinio;
 - b) gli obblighi e i diritti delle parti;
 - c) la previsione ed il valore del rimborso spese e dell'indennità di partecipazione eventualmente spettante al tirocinante;
 - d) il progetto formativo individuale, di cui all'articolo 11 della presente disciplina.
2. La convenzione deve essere firmata dai legali rappresentanti del soggetto promotore e del datore di lavoro ospitante e sottoscritta per presa visione dal tirocinante, ovvero dal rappresentante legale di quest'ultimo, qualora minore.
3. Qualora le esperienze di tirocinio si realizzino presso una pluralità di datori di lavoro, possono essere stipulate convenzioni quadro fra i soggetti promotori e le associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore o del territorio interessato.
4. Se un soggetto promotore attiva più tirocini con uno stesso datore di lavoro ospitante può sottoscrivere un'unica convenzione.

5. Le convenzioni stipulate per l'attivazione di tirocini rivolti a favore di persone con disabilità di cui alla L. 68/99, ovvero di soggetti svantaggiati di cui al punto iv) della lettera b) del comma 2 dell'articolo 2, devono prevedere esplicita descrizione di eventuali particolari articolazioni del tirocinio rispondenti alle specifiche situazioni dei soggetti interessati.

Articolo 13
(Indennità di partecipazione e Contributi)

1. Durante il periodo di svolgimento del tirocinio, i soggetti promotori o i datori di lavoro ospitanti riconoscono di norma in favore dei tirocinanti un'indennità di partecipazione a misure di politica attiva del lavoro, al finanziamento della quale può contribuire anche la Regione con fondi propri.
2. Possono essere concessi contributi a fondo perduto ai soggetti ospitanti in relazione a particolari situazioni di svantaggio individuate dal Piano d'azione Regionale tra quelle di cui all'articolo 52 della l.r. 30/2008.
3. L'ammontare dei contributi e le modalità di erogazione e revoca degli stessi sono disciplinati dalla Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 35 della l.r. 30/2008.

Articolo 14
(Sospensione e recesso anticipato)

1. Il tirocinio si considera sospeso in caso di malattia, astensione obbligatoria per maternità ai sensi della normativa vigente o altre cause gravi non dipendenti dalla volontà del tirocinante.
2. Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutore didattico ed al tutore aziendale.
3. Il datore di lavoro ospitante e il soggetto promotore possono recedere anticipatamente dalla convenzione solo per comprovate inadempienze di una delle controparti, in particolare nel caso di un comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del progetto formativo, oppure qualora il datore di lavoro ospitante non rispetti i contenuti del progetto formativo o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante.

Articolo 15
(Competenze acquisite)

1. Al termine del tirocinio, il datore di lavoro ospitante, sulla base delle valutazioni del tutore aziendale in raccordo con il tutore didattico-organizzativo, rilascia al tirocinante un'attestazione dell'attività svolta durante il tirocinio e delle competenze acquisite.
2. Le competenze acquisite dal tirocinante, attestate dal datore di lavoro ospitante, devono essere certificate e registrate sul libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 82 della l.r. 18/2009 e, ove possibile, avere come riferimento, il Repertorio Regionale delle Figure Professionali (RLFP) di cui all'articolo 84 della l.r. 18/2009.

Articolo 16
(Trasparenza, controlli, sanzioni e monitoraggio)

1. Al fine di assicurare trasparenza nella ricerca ed assegnazione dei tirocini nonché di facilitare le operazioni di incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro su base regionale, le informazioni relative allo svolgimento dei tirocini sono inserite all'interno del Sistema Informativo Regionale Integrato per l'Occupazione di cui all'articolo 18 della l.r. 27/1998.
2. La Regione promuove, anche attraverso apposite intese con gli enti pubblici competenti alla vigilanza in materia di lavoro, controlli per garantire la corretta applicazione dell'istituto del tirocinio, anche presso i soggetti promotori.

3. In caso di rilevazione di inadempienze alle prescrizioni della presente disciplina e/o alle pattuizioni stabilite in convenzione, la Regione provvede alla segnalazione all'Ispettorato del lavoro per i successivi adempimenti.
4. Le attività di monitoraggio volte a rafforzare le finalità occupazionali dei tirocini, definite anche attraverso apposite intese con le parti sociali, sono esercitate ai sensi dell'articolo 17 della l.r. 30/2008, secondo modalità e tempi demandati ad apposito atto dirigenziale regionale.

Articolo 17 (Trattamento dei dati personali)

1. I dati personali dei tirocinanti devono essere trattati, sia dal soggetto promotore che dal datore di lavoro ospitante, secondo le modalità previste dall'articolo 11 del D.lgs. 196/2003.
2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dall'articolo 7 del predetto decreto 196/2003.

Articolo 18 (Disposizioni finali)

1. Per tutto quanto non disciplinato dalle presenti disposizioni, valgono le previsioni di cui all'articolo 18 della L. 196/1997 e dell'articolo 11 del D.L. 138/2011 convertito con modificazione dalla L. 148/2011.

Allegato A (Terminologia)

Ai fini della presente disciplina si intendono per:

1. **TIROCINI CURRICULARI:** tirocini inclusi nei piani di studio delle Università e degli istituti scolastici sulla base di norme regolamentari, ovvero altre esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione e formazione professionale, con la finalità di affinare il processo di apprendimento e di formazione in modalità di cosiddetta alternanza.
La regolamentazione dei tirocini curriculari è demandata agli ordinamenti delle istituzioni e dei percorsi nel cui ambito vengono realizzati.
I tirocini curriculari non sono soggetti a comunicazione obbligatoria.
2. **TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO:** tirocini finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nella fase di transizione dalla scuola/formazione professionale al lavoro mediante una formazione in ambiente produttivo e una conoscenza diretta del mondo del lavoro.
A tali tirocini si applicano le limitazioni di cui all'articolo 11 del D.L. 138/2011 convertito dalla L. 148/2011.
3. **TIROCINI DI INSERIMENTO O REINSERIMENTO LAVORATIVO:** tirocini mirati ad inserire o reinserire nel mondo del lavoro soggetti privi di occupazione che abbiano assolto l'obbligo di istruzione (con età superiore a 18 anni o, se in possesso di qualifica professionale, a 17 anni).
4. **TIROCINI DI ACCESSO ALLA PROFESSIONE:** tirocini richiesti dagli ordini professionali e disciplinati da specifiche normative di settore, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera c), del D.L. 138/2011 convertito dalla L. 148/2011, comprensivi dei tirocini di adattamento previsti dall'articolo 4, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 206/2007.
5. **TIROCINI ESTIVI DI ORIENTAMENTO:** tirocini promossi a favore degli studenti, di età non inferiore a 15 anni, regolarmente iscritti ad un percorso di istruzione secondaria superiore e di percorsi di livello terziario, in coerenza con il percorso formativo frequentato.
Tali tirocini possono essere realizzati esclusivamente durante la sospensione estiva delle attività didattiche.
6. **TIROCINI PER EXTRACOMUNITARI:** tirocini svolti da soggetti extracomunitari nell'ambito delle specifiche quote di ingressi come previsto agli articoli 40 e 44-bis del D.P.R. 394/1999.

7. **DISABILI:** soggetti di cui all'articolo 1 della L. 68/1999.
8. **SOGGETTI IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO:** persone appartenenti alle categorie definite nella L. 381/1991, nonché in situazione di fragilità sociale evidenziate nell'articolo 22 della L. 328/2000.
9. **SOGGETTI IN ULTERIORI CONDIZIONI DI SVANTAGGIO:** persone appartenenti a specifiche categorie individuate nell'ambito di progetti, programmi o misure di politiche del lavoro o della formazione.
10. **DATORE DI LAVORO OSPITANTE:** datore di lavoro, pubblico o privato, libero professionista e piccolo imprenditore senza dipendenti, con unità produttiva ubicata sul territorio regionale, che accoglie il tirocinante per un determinato periodo nell'ambiente di lavoro.
11. **SOGGETTO PROMOTORE:** soggetto terzo rispetto sia al datore di lavoro ospitante sia al tirocinante, e ha funzioni di progettazione, attivazione e monitoraggio del tirocinio nonché di garanzia della regolarità e qualità dell'iniziativa in relazione alle finalità definite nel progetto formativo.
Per i tirocini curriculari possono essere promotori i soggetti che in base agli ordinamenti di riferimento realizzano i percorsi di istruzione, di istruzione e formazione professionale, nonché percorsi universitari e di alta formazione.
I soggetti promotori dei tirocini extracurriculari sono individuati dalla presente disciplina.
12. **TUTORE DIDATTICO ORGANIZZATIVO:** persona designata dal soggetto promotore, con funzioni di coordinamento didattico ed organizzativo. Le funzioni ed i requisiti del tutore didattico organizzativo sono individuati dalla presente disciplina.
13. **TUTORE AZIENDALE:** persona designata dal datore di lavoro ospitante, ovvero il datore di lavoro stesso nel caso di imprese prive di dipendenti, con funzioni di affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro.
14. **PROGETTO FORMATIVO:** il documento che contiene tutti gli elementi utili per qualificare gli obiettivi formativi e le modalità di svolgimento del tirocinio.
15. **CONVENZIONE:** atto che regola i singoli progetti di tirocinio stipulato tra il soggetto promotore ed il datore di lavoro ospitante e sottoscritto per presa visione dal tirocinante, in cui le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel progetto formativo.

**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE
SETTORE URBANISTICA E PROCEDIMENTI CONCERTATIVI**

26.04.2012**N. 181**

Comune di Arcola (SP) - Rettifica dell'allegato cartografico "L - ZONIZZAZIONE" del Piano Regolatore Generale approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1319 del 25.11.1992.

IL DIRETTORE GENERALE

omissis

DECRETA

- 1) l'elaborato cartografico "L - ZONIZZAZIONE", allegato al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1319 del 25.11.1992 di approvazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Arcola, è rettificato nei termini in premessa indicati;
- 2) Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sarà reso noto, a cura del Comune, con le stesse forme di pubblicità cui è stato sottoposto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1319 del 25.11.1992 e relativi allegati, nonché mediante pubblicazione sul sito informatico comunale a norma dell'art. 32, comma 1 bis, della Legge 18.6.2009 n. 69.

IL DIRETTORE GENERALE

Pier Paolo Tomiolo

**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE
SETTORE RISORSE FINANZIARIE, BILANCIO ED ENTRATE REGIONALI**

08.05.2012**N. 196**

Prelevamento dal fondo perenti del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 ai sensi art. 45, comma 4 della l.r. 15/2002 - euro 1.637.939,27 (4° provvedimento).

IL DIRETTORE GENERALE

omissis

DECRETA

E' prelevata dal pertinente Fondo perenti del bilancio per il corrente anno finanziario, ai fini dell'iminguamento dei corrispondenti capitoli di spesa, la somma complessiva di euro 1.637.939,27 in termini di competenza e di cassa, come dettagliato nell'allegato al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE

Claudia Morich

(allegato omesso)

DIPARTIMENTO SALUTE E SERVIZI SOCIALI - UFFICIO VETERINARIA E SANITA' ANIMALE
RENDICONTAZIONE REGIONE LIGURIA
ANNO 2011
IMPORTO DELLE RIPARTIZIONI E TRASFERIMENTI
(Ai sensi dell'art. 7 comma 1 del D.lgs 194 del 19/11/08)

Azienda USL	Importo Annuo Riscosso	Aziende sanitarie Locali (90%)	Tesorerie Provinciali dello Stato (2%)	Istituto Zooprofilattico sperimentale (3,5%)	Regione (3,5%)	Laboratori di referenza di cui alla lettera d) art. 7 d.lgs 194 (1%)	Maggiorazione (0,5%)	totale versato
ASL N. 1 - IMPERIESE	€ 108.462,14	€ 97.215,37	€ 2.160,34	€ 3.780,60	€ 3.780,60	€ 1.080,17	€ 445,09	€ 11.246,80
ASL N. 2 - SAVONESE	€ 149.525,13	€ 134.015,27	€ 2.978,85	€ 5.213,00	€ 5.213,00	€ 1.489,42	€ 618,76	€ 15.513,03
ASL N. 3 - GENOVESE	€ 287.697,49	€ 257.949,44	€ 5.732,21	€ 10.031,37	€ 10.031,37	€ 2.866,11	€ 1.087,00	€ 29.748,06
ASL N. 4 - CHIAVARESE	€ 62.187,05	€ 55.763,31	€ 1.239,19	€ 2.168,56	€ 2.168,56	€ 619,59	€ 258,16	€ 6.454,06
ASL N. 5 - SPEZZINO	€ 82.999,02	€ 74.389,18	€ 1.653,09	€ 2.892,91	€ 2.892,91	€ 826,55	€ 344,38	€ 8.609,84
								€ -
								€ -
								€ -
								€ -
								€ -
								€ -
								€ -
TOTALE	€ 690.870,83	€ 619.332,57	€ 13.763,68	€ 24.086,44	€ 24.086,44	€ 6.881,84	€ 2.753,39	€ 71.571,79

maggiorazioni comprese

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI GENOVA**03.05.2012****N. 98/56974**

Approvazione, ai sensi dell'articolo 10 comma 5 della l.r. 58/2009, delle varianti non sostanziali di Adeguamento dei Piani di Bacino dei torrenti Bisagno, Branega, Chiaravagna, Lavagna, Polcevera, San Pietro o Foce, Varenna, ai criteri dell'Autorità di bacino regionale di cui alla D.G.R. n. 989 del 05/08/2011 ed al testo integrato aggiornato dei criteri per la redazione della normativa dei piani di bacino di cui alla D.G.R. n. 1265/2011.

Omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i. e l'art. 2 lett. b) della L.R. 58/2009 per il quale la Giunta provinciale ed il Consiglio provinciale sono organi dell'Autorità di bacino regionale;

Vista la L.R. 4-12-2009 n. 58 "Modifiche all'assetto dell'Autorità di bacino di rilievo regionale" e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 10, commi 4 bis e 5, che disciplinano le procedure di pubblicità preventiva e di approvazione delle varianti non sostanziali ai Piani di bacino vigenti, ivi comprese quelle che consistono nel recepimento di criteri e di indirizzi approvati dall'Autorità di bacino;

Vista la D.G.R. n. 894 del 30/07/2010 recante la disciplina procedurale ed operativa per le istanze di variante ai piani di bacino, integrata con la successiva D.G.R. n. 987 del 05/08/2011 sotto il profilo delle procedure di approvazione delle varianti in questione;

Preso atto che la citata D.G.R. n. 987/2011 prevede quanto segue:

- l'organo politico più adeguato della Provincia (Giunta Provinciale in quanto competente all'approvazione delle varianti non sostanziali) prende atto della variante in corso preliminarmente all'approvazione;
- indice la fase di pubblicità preventiva stabilendone modalità e termini di divulgazione, confronto e presentazione delle osservazioni;
- prevede un regime transitorio con adeguate misure di attenzione fino all'entrata in vigore della variante.

Richiamate le seguenti Deliberazioni con le quali sono stati approvati i Piani di Bacino dei torrenti Bisagno, Branega, Chiaravagna, Lavagna, Polcevera, San Pietro o Foce, Varenna, s.m. ed i.:

- Piano di bacino del torrente Bisagno approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n.62 del 04/12/2001 s.m.i.;
- Piano di Bacino del torrente Branega approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n.53 del 25/09/2002 s.m.i.;
- Piano di bacino del torrente Chiaravagna approvato con Delibera del Consiglio Regionale n.31 del 29/09/1998 s.m.i.;
- Piano di bacino del torrente Lavagna approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n.29 del 09/04/2002 s.m.i.;
- Piano di bacino del torrente Polcevera approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n.14 del 02/04/2003 e con Delibera del Consiglio Provinciale n.38 del 30/09/2004, s.m.i.;
- Piano di bacino del torrente San Pietro o Foce approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n.54 del 25/09/2002 s.m.i.;
- Piano di bacino del torrente Varenna approvato con Delibera del Consiglio Regionale n.59 del 05/10/1999 s.m.i.;

Ricordato che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1360 del 19/11/2010 sono stati approvati - anche in coerenza con quanto disposto dall'art. 115 del D.Lgs. n. 152/2006 - i criteri finalizzati alla definizione della significatività dei corsi d'acqua ai fini dell'applicazione dei piani di bacino e della disciplina dell'uso del suolo connessa, rinviando la definizione del modello di normativa-tipo associata a tali criteri a successivo provvedimento del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino;

Dato atto che:

- in data 14/07/2011 è stato emanato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 91 c.1 della l.r. 18/1999 e dell'art. 115 del D.Lgs. n. 152/2006, il regolamento regionale n. 3/2011 recante "Disposizioni in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua", che disciplina gli usi del suolo nelle aree di pertinenza dei corsi d'acqua, entrato in vigore il 21/07/2011;
- il suddetto regolamento regionale ha assunto a riferimento i criteri di cui alla D.G.R. 1360 citata;
- secondo le disposizioni transitorie e finali (art. 10) fino all'adeguamento dei piani di bacino vigenti si applicano le disposizioni dei piani stessi relative agli aspetti trattati dal regolamento qualora più restrittive;

Vista la D.G.R. n. 989 del 05/08/2011 con la quale l'Autorità di bacino regionale ha inteso consentire, sul territorio della medesima Autorità, l'applicazione di un regime normativo univoco in materia di distanze dai corsi d'acqua e di interventi inerenti gli alvei, ed ha ritenuto necessario il tempestivo adeguamento dei piani di bacino vigenti per renderli coerenti, quanto agli aspetti comuni, con i contenuti del succitato regolamento;

Preso atto che la sopra detta D.G.R. 989/2011 ha recepito il contenuto del regolamento n. 3 del 14/07/2011, recante disposizioni in materia di tutela delle aree di pertinenza di corsi d'acqua, superando per alcuni aspetti i criteri approvati con la D.G.R. 1360 ed ha approvato modifiche ed integrazioni ai criteri per la redazione della normativa ed al modello di normativa-tipo dei piani di bacino per la tutela dal rischio idrogeologico ex D.G.R. 357/2001;

Preso atto altresì che la suddetta D.G.R. 989 del 05/08/2011 ha stabilito che le Province approvino, entro tre mesi, varianti ai piani di bacino vigenti finalizzate al recepimento di tali criteri;

Vista la D.G.R. 1265 del 21/10/2011 "Autorità di Bacino regionale ex L.r. 58/2009. Testo integrato dei criteri per la redazione della normativa dei piani di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico e relativo modello di normativa";

Richiamata la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 171 del 22/11/2011, di approvazione della variante non sostanziale di adeguamento dei vigenti Piani di Bacino ex D.L. 180/1998 degli Ambiti 12-13, 14, 15, 16, 17, 18 ai criteri dell'Autorità di bacino regionale di cui alla D.G.R. n. 989 del 05/08/2011 ed al testo integrato aggiornato dei criteri per la redazione della normativa dei piani di bacino approvato con DGR 1265/2011;

Dato che il Segretario dell'Autorità di bacino regionale con nota n. PG/2012/19074 del 03/02/2012 ha sollecitato le Amministrazioni provinciali a completare l'adeguamento dei piani di bacino vigenti ai criteri delle suddette D.G.R. 989/2011 e 1265/2011, ricordando la possibilità di ricorrere alla procedura semplificata di cui all'art. 10 comma 5 L.R. 58/2009 preceduta da adeguata pubblicità;

Atteso che la Provincia, al fine di dare attuazione alle richiamate D.G.R. 989/2011 e 1265/2011, ha adeguato la documentazione dei vigenti Piani di bacino ex L. 183/1989;

Dato atto che:

- l'adeguamento alle previsioni della D.G.R. 989/2011 è stato completo;
- l'adeguamento alle previsioni della D.G.R. 1265/2011 è stato parzialmente possibile in quanto la procedura di modifica normativa puntuale non consentiva una revisione complessiva, peraltro già avviata con procedura ordinaria di variante sostanziale ed in discussione presso il Comitato Tecnico di bacino per tutti i Piani in argomento;
- è stata mantenuta la struttura attuale dei Piani di bacino per l'assetto idrogeologico operando una riscrittura della normativa con l'adeguamento di alcuni articoli o singoli commi e l'aggiornamento di altri;
- in particolare, per i Piani di bacino dei torrenti Chiaravagna e Varenna è stato conseguito il massimo adeguamento possibile tenuto conto che in tali due piani la definizione delle fasce fluviali differisce concettualmente da quella utilizzata nella pianificazione successiva;

Dato atto che le varianti sono state quindi sottoposte al prescritto parere del Comitato Tecnico di Bacino (di seguito CTB);

Preso atto che nella seduta del 09/02/2012 il CTB ha espresso parere favorevole con raccomandazioni (parere n. 5) relativamente ai Piani dei torrenti Bisagno, Branega, Lavagna, Polcevera, San Pietro o Foce;

Preso atto altresì che nella seduta del 23/02/2012 il CTB ha espresso parere favorevole con raccomandazioni e prescrizioni (parere n. 6) relativamente ai Piani dei torrenti Chiaravagna e Varenna, tra le quali si riportano in particolare le seguenti: "... omissis... d) a riguardo della normativa connessa alle fasce fluviali, pur dando atto dell'impossibilità allo stato attuale di un completo adeguamento della normativa ai criteri dell'Autorità di Bacino legata alle fasce di inondabilità a diversi tempi di ritorno, è in ogni caso necessario adeguare il più possibile la disciplina ai criteri stessi nell'obiettivo che, a livello regionale, ad aree a stessa pericolosità sia associato lo stesso regime normativo; in particolare si ritiene che alla c.d fascia C del piano sia associabile una norma equivalente a quella di fascia B dei criteri, così come alla attuale fascia B del piano sia associabile una normativa equivalente a quella di fascia A dei criteri. e) per quanto riguarda specificamente il piano stralcio del t. Chiaravagna, tenuto conto che l'estensione delle fasce fluviali vigenti è significativamente diversa da quella dalle fasce di inondabilità a diversi tempi di ritorno, con connessa disciplina meno cautelativa sul territorio, è opportuno valutare la possibilità di inserire nella variante in oggetto anche l'aggiornamento delle aree inondabili, secondo quanto presentato nell'ambito della variante generale in itinere per la quale è stato espresso il previsto parere vincolante con DGR 10/2012. Laddove ciò non fosse possibile allo stato attuale, nell'ottica della cautela e della tutela della pubblica incolumità, può essere valutata, in alternativa, la possibilità di inserire le aree inondate nell'evento 2010 (approvate con DGR 1657/2011) come aree c.d. A* (o eventualmente B* secondo le valutazioni della Provincia, in relazione agli esiti degli studi in suo possesso) secondo i criteri dell'Autorità di Bacino";

Dato atto che le raccomandazioni rese dal CTB nella seduta del 09/02/2012 sono state recepite nella variante in oggetto;

Dato atto, altresì, che in merito al recepimento delle raccomandazioni e prescrizioni rese dal CTB nella seduta del 23/02/2012 occorre evidenziare quanto segue:

- i punti a), b) e c) sono stati integralmente recepiti;
- per quanto concerne il punto d), dalla sovrapposizione delle fasce fluviali del piano vigente con quelle redatte in base ai criteri nelle versioni di aggiornamento sostanziale dei Piani stessi, la Fascia B dei piani vigenti risulta sovrapponibile solo in parte alla Fascia A dei piani redatti secondo i criteri dell'Autorità di bacino e analogamente avviene per la Fascia C dei piani vigenti rispetto alla Fascia B dei ridetti criteri;
- per quanto concerne il punto e), relativo specificatamente al Piano del torrente Chiaravagna, l'inserimento di una Carta delle fasce fluviali sostanzialmente diversa da quella vigente o l'inserimento delle aree inondate durante l'evento dell'ottobre 2010 nella mappatura delle fasce fluviali configurerebbe una tipologia di variante sostanziale, non compatibile con la presente procedura in corso; inoltre, le aree inondate durante tale evento alluvionale sono già soggette a regime di salvaguardia ai sensi della D.G.R. 1657/2011;
- relativamente, quindi, alle osservazioni di cui ai punti d) ed e), è stato conseguito allo stato attuale il massimo adeguamento possibile della disciplina ai criteri regionali, considerato anche che la procedura di variante sostanziale dei Piani in oggetto è in corso e, soprattutto per quanto riguarda il Piano di bacino del torrente Chiaravagna, sono state avviate le attività di adeguamento del Piano al parere vincolante dell'Autorità di bacino regionale.

Considerato che con deliberazione n. 50 del 6/3/2012 la Giunta Provinciale ha preso atto dell'avvio delle procedure di cui all'art. 10 comma 5 della l.r. 58/2009 relativamente alle varianti in oggetto e ha avviato una fase di informazione preventiva all'approvazione mediante pubblicazione di apposito avviso per trenta giorni all'Albo Pretorio dei Comuni di Bargagli, Bogliasco, Campomorone Carasco, Ceranesi, Cicagna, Coreglia Ligure, Davagna, Favale di Malvaro, Genova, Leivi, Lorsica, Lumarzo, Mignanego, Moconesi, Neirone, Orero, San Colombano Certenoli, Sant'Olcese, Serra Riccò, Sori, Tribogna, Uscio e sul sito Internet della Provincia di Genova;

Atteso che con note n. 31417 del 09/03/2012 e n. 34291 del 14/03/2012 è stato trasmesso ai suddetti comuni l'avviso pubblico di informazione ai fini della pubblicazione all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi dal 12/03/2012 all'11/04/2012, onde consentire agli interessati di prendere visione degli elaborati e presentare eventuali osservazioni;

Atteso che il medesimo avviso è stato pubblicato nello stesso periodo anche sul sito Internet della Provincia di Genova;

Considerato che:

- nel periodo di pubblicazione, è pervenuta una sola osservazione da parte del Comune di San Colombano Certenoli relativa al ridisegno del tracciato di alcuni corsi d'acqua.
- come evidenziato nell'avviso, la variante in questione non modifica il tracciato dei rii;
- si tratta infatti di un elaborato di transizione in attesa dell'approvazione del reticolo idrografico regionale attualmente in corso di elaborazione da parte della Regione Liguria;
- la predetta osservazione, pertanto, non dà luogo a procedere in quanto non pertinente all'oggetto della variante, fermo restando che sarà trasmessa alla Regione Liguria quale contributo per l'elaborazione del reticolo idrografico regionale;

Ritenuto pertanto di procedere, ai sensi dell'art. 10 comma 5 della L.R. n. 58/2009, all'approvazione della variante di che trattasi come risulta dai seguenti documenti allegati al presente atto:

- Piano di bacino del torrente Bisagno: variante del "Fascicolo 4 – Norme di Attuazione"; abrogazione della vigente tavola 3b "carta del reticolo idrografico significativo", abrogazione dell'Allegato 9 "Indicazioni riguardanti la redazione di relazioni idrauliche finalizzate all'ottenimento di autorizzazioni o pareri ai sensi del R.D. 523/1904 e L.R. 9/1993";
- Piano di Bacino del torrente Branega: variante del "Fascicolo 4 – Norme di Attuazione"; abrogazione della vigente tavola 10b "carta della rete idrografica significativa"; abrogazione dell'Allegato 7 "Direttiva: Indicazioni riguardanti la redazione di relazioni idrauliche finalizzate all'ottenimento di autorizzazioni o pareri ai sensi del R.D. 523/1904 e L.R. 9/1993";
- Piano di bacino del torrente Chiaravagna: variante del "Fascicolo 5 – Norme di Attuazione"; abrogazione della vigente tavola 4b "carta delle acque pubbliche";
- Piano di bacino del torrente Lavagna: variante del "Fascicolo 4 – Norme di Attuazione"; variante della tavola 14 "Suddivisione del bacino e schematizzazione del reticolo idrografico"; abrogazione della vigente tavola 14b "carta della rete idrografica significativa"; abrogazione dell'Allegato 4 "Indicazioni riguardanti la redazione di relazioni idrauliche finalizzate all'ottenimento di autorizzazioni o pareri ai sensi del R.D. 523/1904 e L.R. 9/1993";
- Piano di bacino del torrente Polcevera: variante del "Fascicolo 4 – Norme di Attuazione"; variante della tavola 3 "Carta del reticolo idrografico"; abrogazione dell'Allegato 6 "Direttiva: Indicazioni riguardanti la redazione di relazioni idrauliche finalizzate all'ottenimento di autorizzazioni o pareri ai sensi del R.D. 523/1904 e L.R. 9/1993";
- Piano di bacino del torrente San Pietro o Foce: variante del "Fascicolo 4 – Norme di Attuazione"; abrogazione della vigente tavola 10b "carta della rete idrografica significativa"; abrogazione dell'Allegato 7 "Direttiva: Indicazioni riguardanti la redazione di relazioni idrauliche finalizzate all'ottenimento di autorizzazioni o pareri ai sensi del R.D. 523/1904 e L.R. 9/1993";
- Piano di bacino del torrente Varenna: variante del "Fascicolo 4 – Norme di Attuazione" - abrogazione della vigente tavola 3b "carta della rete idrografica significativa"; abrogazione dell'Allegato 7 "Appendice relativa ai franchi di piena".

Atteso che nessuna spesa deriva a carico del bilancio provinciale dall'approvazione del presente atto;

Visto il parere del Direttore della Direzione 03 – Pianificazione Generale e di Bacino espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Udito il relatore;

A voti unanimi, resi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni nelle premesse esposte:

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 10 comma 5 della L.R. 58/2009, la variante non sostanziale di adeguamento dei vigenti Piani di Bacino ex L. 183/1989 dei torrenti Bisagno, Branega, Chiaravagna, Lavagna, Polcevera, San Pietro o Foce, Varenna, ai criteri dell'Autorità di bacino regionale di cui alla D.G.R. n. 989 del 05/08/2011 ed al testo integrato aggiornato dei criteri per la redazione della normativa dei piani di bacino di cui alla D.G.R. n. 1265/2011, come risulta dai seguenti documenti allegati al presente atto:
 - Piano di bacino del torrente Bisagno: variante del "Fascicolo 4 – Norme di Attuazione"; abrogazione della vigente tavola 3b "carta del reticolo idrografico significativo", abrogazione dell'Allegato 9 "Indicazioni riguardanti la redazione di relazioni idrauliche finalizzate all'ottenimento di autorizzazioni o pareri ai sensi del R.D. 523/1904 e L.R. 9/1993";
 - Piano di Bacino del torrente Branega: variante del "Fascicolo 4 – Norme di Attuazione"; abrogazione della vigente tavola 10b "carta della rete idrografica significativa"; abrogazione dell'Allegato 7 "Direttiva: Indicazioni riguardanti la redazione di relazioni idrauliche finalizzate all'ottenimento di autorizzazioni o pareri ai sensi del R.D. 523/1904 e L.R. 9/1993";
 - Piano di bacino del torrente Chiaravagna: variante del "Fascicolo 5 – Norme di Attuazione"; abrogazione della vigente tavola 4b "carta delle acque pubbliche";
 - Piano di bacino del torrente Lavagna: variante del "Fascicolo 4 – Norme di Attuazione"; variante della tavola 14 "Suddivisione del bacino e schematizzazione del reticolo idrografico"; abrogazione della vigente tavola 14b "carta della rete idrografica significativa"; abrogazione dell'Allegato 4 "Indicazioni riguardanti la redazione di relazioni idrauliche finalizzate all'ottenimento di autorizzazioni o pareri ai sensi del R.D. 523/1904 e L.R. 9/1993";
 - Piano di bacino del torrente Polcevera: variante del "Fascicolo 4 – Norme di Attuazione"; variante della tavola 3 "Carta del reticolo idrografico"; abrogazione dell'Allegato 6 "Direttiva: Indicazioni riguardanti la redazione di relazioni idrauliche finalizzate all'ottenimento di autorizzazioni o pareri ai sensi del R.D. 523/1904 e L.R. 9/1993";
 - Piano di bacino del torrente San Pietro o Foce: variante del "Fascicolo 4 – Norme di Attuazione"; abrogazione della vigente tavola 10b "carta della rete idrografica significativa"; abrogazione dell'Allegato 7 "Direttiva: Indicazioni riguardanti la redazione di relazioni idrauliche finalizzate all'ottenimento di autorizzazioni o pareri ai sensi del R.D. 523/1904 e L.R. 9/1993";
 - Piano di bacino del torrente Varenna: variante del "Fascicolo 4 – Norme di Attuazione" - abrogazione della vigente tavola 3b "carta della rete idrografica significativa"; abrogazione dell'Allegato 7 "Appendice relativa ai franchi di piena".
2. di prendere atto che il Comitato Tecnico di Bacino ha reso i pareri favorevoli n. 5 del 09/02/2012 e 6 del 23/02/2012, prevedendo prescrizioni e raccomandazioni;
3. di dare atto che le raccomandazioni rese dal CTB nella seduta del 09/02/2012 sono state recepite nelle varianti in corso;
4. di rilevare quanto segue in merito al recepimento delle raccomandazioni e prescrizioni rese dal CTB nella seduta del 23/02/2012:
 - i punti a), b) e c) sono stati integralmente recepiti;
 - per quanto concerne il punto d), dalla sovrapposizione delle fasce fluviali del piano vigente con quelle redatte in base ai criteri nelle versioni di aggiornamento sostanziale dei Piani stessi, la Fascia B dei piani vigenti risulta sovrapponibile solo in parte alla Fascia A dei piani redatti secondo i criteri dell'Autorità di bacino e analogamente avviene per la Fascia C dei piani vigenti rispetto alla Fascia B dei ridetti criteri;
 - per quanto concerne il punto e), relativo specificatamente al Piano del torrente Chiaravagna, l'inserimento di una Carta delle fasce fluviali sostanzialmente diversa da quella vigente o l'inserimento delle aree inondate durante l'evento dell'ottobre 2010 nella mappatura delle fasce fluviali configurerebbe una tipologia di variante sostanziale, non compatibile con la presente pro-

- cedura in corso; inoltre, le aree inondate durante tale evento alluvionale sono già soggette a regime di salvaguardia ai sensi della D.G.R. 1657/2011;
- relativamente, quindi, alle osservazioni di cui ai punti d) ed e), è stato conseguito allo stato attuale il massimo adeguamento possibile della disciplina ai criteri regionali, considerato anche che la procedura di variante sostanziale dei Piani in oggetto è in corso e, soprattutto per quanto riguarda il Piano di bacino del torrente Chiaravagna, sono state avviate le attività di adeguamento del Piano al parere vincolante dell'Autorità di bacino regionale;
5. di dare atto che, tenuto anche conto dei recenti gravi fenomeni alluvionali, dalla data di ricezione della presente deliberazione da parte dei Comuni e fino all'entrata in vigore della variante, le previsioni oggetto della variante stessa costituiscono misura di attenzione ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal paragrafo "Iter procedurale di approvazione delle varianti ex art. 10 comma 5", lett. d), della D.G.R. 987/2011;
 6. di ricordare che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 24 comma 2 dell'All. 2 "Normativa tipo", approvato con D.G.R. 1265/2011, "dalla data di adozione delle varianti sostanziali o da quella di approvazione delle varianti non sostanziali, come rispettivamente definite nell'art. 10 della L.R. 58/2009, non possono essere assentite e/o realizzate le opere che risultino in contrasto con i divieti e le prescrizioni contenuti nella variante medesima, fatti salvi i casi in cui le opere siano dotate di titolo edilizio rilasciato precedentemente all'adozione della variante conformemente al piano di bacino vigente e i cui relativi lavori siano stati effettivamente iniziati nei termini e modalità di cui all'art. 1 penultimo e ultimo comma della L.R. n. 4/1975";
 7. di dare atto che è stata presentata un'osservazione da parte del Comune di San Colombano Certenoli relativa al ridisegno del tracciato di alcuni corsi d'acqua;
 8. di dare atto che la predetta osservazione non dà luogo a procedere in quanto non pertinente all'oggetto della variante: la variante infatti non modifica il tracciato dei corsi d'acqua ma si limita - in attesa dell'approvazione del reticolo idrografico regionale attualmente in corso di elaborazione da parte della Regione Liguria - a non evidenziare più la differenza tra reticolo significativo e reticolo non significativo;
 9. di dare atto che le osservazioni saranno trasmesse alla Regione Liguria quale contributo per l'elaborazione del reticolo idrografico regionale;
 10. di dare atto che la variante approvata con il presente atto entra in vigore dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
 11. di dare mandato alla competente Direzione 03 – Pianificazione Generale e di Bacino - per l'espletamento degli adempimenti procedurali previsti dall'articolo 10 commi 6 e 7 della L.R. Liguria n. 58/2009, riguardo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ed alla successiva trasmissione agli Enti pubblici interessati;
 12. di dare atto che nessuna spesa deriva a carico del bilancio provinciale dall'approvazione del presente atto.

A voti unanimi, favorevoli di tutti i presenti, resi nei modi di legge

DELIBERA, altresì

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, TUEL d.lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

IL SEGRETARIO GENERALE

Piero Araldo

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
UFFICIO DERIVAZIONI ACQUA DELLA PROVINCIA DI GENOVA
22.03.2012 **N. 1598**

Pratica A/346. Derivazione: T. Stura loc. S. Pietro. Richiedente: Betti S.p.A.. Domanda di attingimento d' acqua pervenuta in data: 28.02.2012. Comune di: Masone per uso: industriale.

LA DIRIGENTE

Omissis

DISPONE

ART. 1) Salvi i diritti dei terzi è concessa alla Ditta Betti S.p.A., la licenza di attingimento per derivare dal torrente Stura, in località S. Pietro, all'altezza dei mappali nn. 65-66, compresi nel foglio n. 27 del Comune di Masone, una portata non superiore a moduli 0,000446 (litri/ secondo 0,0446) pari a 27000 l/settimana, di acqua, ad uso industriale. Durante il prelievo temporaneo non potrà essere superato il prelievo pari a 2 l/s.

Omissis

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Paola Fontanella

PROVINCIA DI GENOVA
Direzione Ambiente, Ambiti Naturali E Trasporti
Ufficio Acqua e Derivazioni Idriche

AVVISO DI DOMANDA

Il Sig. Massa Roberto ha presentato istanza di concessione di derivazione acqua in data 26.07.2011 per moduli di acqua 0,0014 (l/sec 0,14) dal T. Pentemina in località Bromia del Comune di Montoggio (bacino del T.Scriviva) per uso irriguo (Pratica D/6535).

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Paola Fontanella

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
DIREZIONE OPERATIVA AMBIENTE TERRITORIO URBANISTICA
DELLA PROVINCIA DI IMPERIA
02.05.2012 **N. H2/458**

Bacino del torrente Impero. Concessione di derivazione acqua ad uso irriguo – antincendio. Ditta: Comune di Cesio. Pratica n. 265.

IL DIRIGENTE

Omissis

STABILISCE

- 1) è concesso, per quanto di competenza della Provincia, ai soli fini e nei limiti della normativa di cui al T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla L.R. n. 18/1999, al Comune di Cesio di derivare moduli 0.007 (l/s 0.7) di acqua dal bacino del torrente Impero nel territorio del Comune di Cesio per l'uso irriguo - antincendio;
- 2) la concessione di cui si tratta è accordata per un periodo continuo di 40 anni dal 27.08.2008 al 26.08.2048;
- 3) la concessione resta condizionata alla piena ed inscindibile osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 28774 di repertorio del 26.04.2012, sottoscritto dagli aventi causa.

omissis

IL DIRIGENTE
Ing. Enrico LAURETTI

**DECRETO DEL DIRIGENTE
SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
SERVIZIO CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

07.05.2012

N. 2790

Corso d'acqua torrente Lavanestro. Comune di Savona. Concessione in sanatoria per il mantenimento di nr. 3 scarichi di acque bianche.

Concessionario: ditta P. e D. Immobiliare S.r.l.

IL DIRIGENTE

OMISSIS

DECRETA

di autorizzare in sanatoria ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 25/07/1904 n° 523 e s.m.i., ai soli fini idraulici per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi ed ogni altro parere, autorizzazione, concessione o nulla osta comunque denominati, la Ditta P. e D. Immobiliare S.r.l. al mantenimento delle opere di cui all'oggetto nonché autorizzare i lavori di adeguamento idraulico degli stessi, subordinatamente all'osservanza di tutte le norme e condizioni contenute nel citato disciplinare foglio norme n. 12950 di repertorio in data 26/04/2012;

OMISSIS

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Ing. Vincenzo Gareri

**AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE
SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
SERVIZIO CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

02.05.2012**N. 2631**

Torrente Merula in Comune di Andora. Autorizzazione temporanea per il mantenimento di due attraversamenti con tubazione gas metano in acciaio dn150 e dn200 staffati all'impalcato lato mare del ponte "Italia 61". Soggetto autorizzato: Enel rete gas s.p.a.

IL DIRIGENTE

OMISSIS

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 25/07/1904 n° 523 e s.m.i., ai soli fini idraulici per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi ed ogni altro parere, autorizzazione, concessione o nulla osta comunque denominati, la Soc. Enel Rete Gas S.p.A. al mantenimento delle opere di cui all'oggetto nonché all'occupazione delle aree demaniali per la durata di anni TRE a decorrere dalla data del presente provvedimento secondo le modalità risultanti dal progetto allegato all'istanza.

OMISSIS

**PROVINCIA DI SAVONA
SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
SERVIZIO GESTIONE E TUTELA RISORSE TERRITORIALI**

AVVISO

Con domanda pervenuta in data 08/08/2000 e domanda di Subingresso pervenuta in data 03/09/2010, i Sig.ri Magliotto Sandro con sede in Savona, Via Cimavalle 98A, Bonatto Minella Elena con sede in Savona Via Cimavalle 125 B, Scarrone Gerolamo con sede in Giusvalla (SV) in località Pianpietro 8, hanno chiesto la concessione ai sensi dell'art. 4 R.D. 1775/1933 e s.m.i. per derivare dal Rio Poggi nel Bacino del Torrente Letimbro in Frazione Santuario Località Botta - Comune di Savona - una quantità d'acqua di moduli 0,00127 (1/s 0,127) ad uso irriguo. Pratica n° 26/2010.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Arch. Grazia Mingozzi

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Ing. Vincenzo Gareri

PROVINCIA DI SAVONA
SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
SERVIZIO GESTIONE E TUTELA RISORSE TERRITORIALI

AVVISO

Con domanda pervenuta in data 10/08/2000 e successive integrazioni, il Sig. Piccardo Gianfranco con sede in Cogoleto, Via Maioia n° 17, ha chiesto la concessione ai sensi dell'art. 4 R.D. 1775/1933 e s.m.i. per derivare da n° 3 scaturigini ubicate su terreno censito al Foglio 81 Mappale 12 nel Bacino del Torrente Orba in Località Spinsu - Comune di Sassello -una quantità d'acqua di moduli 0,0032 (1/s 0,32) ad uso potabile, irriguo ed antincendio boschivo. Pratica n° 12/07

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Arch. Grazia Mingozzi

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Ing. Vincenzo Gareri

PROVINCIA DI SAVONA
SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
SERVIZIO GESTIONE E TUTELA RISORSE TERRITORIALI

AVVISO

Con domanda pervenuta in data 17 Febbraio 2006, la Sig.ra Perale Antonietta con sede in Quiliano (SV), Via Diaz n° 15/2, ha chiesto la concessione ai sensi dell'art. 4 R.D. 1775/1933 e s.m.i. per derivare da un pozzo nel Bacino del Torrente Quiliano in Località Valleggia - Comune di Quiliano - una quantità d'acqua di moduli 0,0170 (1/s 1,70) ad uso irriguo per 3 ore e 43 minuti al giorno (dalle ore 9:00 alle ore 10:30; dalle ore 16:00 alle ore 17:30; dalle ore 18:00 alle ore 18:43). Pratica n° 5/2006.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Arch. Grazia Mingozzi

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Ing. Vincenzo Gareri

PROVINCIA DI SAVONA
SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
SERVIZIO GESTIONE E TUTELA RISORSE TERRITORIALI

AVVISO

Con domanda pervenuta in data 27/08/2007, integrazione in data 17/12/2007 e Coutenza in data 12/06/2008 i Sig.ri Bottello Cesare con sede in Varazze (SV), Via Al Deserto n° 10, Vallarino Rossella con sede in Varazze (SV) Via Al Deserto n° 12, Pippo Maria Maddalena con sede in Varazze (SV) Via Al Deserto n° 16, Spotorno Angela e Fiocchi Alfredo con sede in Varazze (SV) Via Al Deserto n° 14, hanno chiesto la concessione ai sensi dell'art. 4 R.D. 1775/1933 e s.m.i. per derivare dal Rio Colombotti o Combotti nel Bacino del Torrente Arrestra in Località Isola - Comune di Varazze - una quantità d'acqua di moduli 0,005 (1/sec 0,5) ad uso irriguo. Pratica n° 56/07.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Arch. Grazia Mingozzi

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Ing. Vincenzo Gareri

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SETTORE DIFESA DEL SUOLO
DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA**

26.03.2012

N. 179

Pratica N. 5886. Corso d'acqua: Fosso di Giacca e affluente in sponda dx. nulla osta idraulico n. 12108. Autorizzazione ai fini idraulici e demaniali in sede di Conferenza dei Servizi relativa alla realizzazione e al mantenimento di un attraversamento del Fosso di Giacca e di un attraversamento di un affluente demaniale del medesimo corso d'acqua con tubazione idrica PEhd DE 90 mm. contenuta in tubo guaina PEhd DE 225 mm. nell'ambito del progetto di potenziamento acquedotto per captazione acque in Val di Giacca, in località Monti nel Comune di Pignone. Ditta: ACAM ACQUE S.p.A. Ente proponente: Comune di Pignone.

IL DIRIGENTE

OMISSIS

DISPONE

- 1) di rilasciare alla Ditta: ACAM ACQUE S.p.A., fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, l'autorizzazione ai fini idraulici e demaniali relativa alla realizzazione e al mantenimento di un attraversamento del Fosso di Giacca e di un attraversamento di un affluente demaniale del medesimo corso d'acqua con tubazione idrica PEhd DE 90 mm. contenuta in tubo guaina PEhd DE 225 mm. nell'ambito del progetto di potenziamento acquedotto per captazione acque in Val di Giacca, in località Monti nel Comune di Pignone, in conformità dei disegni depositati in sede di Conferenza dei Servizi e successivamente integrati;

OMISSIS

IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Giotto Mancini

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SETTORE DIFESA DEL SUOLO
DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA**

02.05.2012

N. 294

Rettifica determinazione n. 553 in data 07.12.2011 riguardante la concessione di derivazione d'acqua ad uso irriguo dal Canale delle Arborelle in località Arborelle del Comune di Riccò del Golfo. Ditta: Ravecca Marietto. Pratica n. 1266/DER.

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

art.1) la modifica dell'art. 2 della determinazione n. 553, come di seguito indicato:

- “2) la suddetta concessione è accordata per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data della presente determinazione subordinatamente alla osservanza di tutte le norme e condizioni contenute nel citato disciplinare in data 05/09/2011 di repertorio n. 13443;”

omissis

IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Giotto Mancini

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SETTORE DIFESA DEL SUOLO
DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA**

03.05.2012**N. 302**

Pratica N.6234. Corso d'acqua: Canale di Riomaggiore. Autorizzazione ai fini idraulici e demaniali per la realizzazione ed il mantenimento di un sistema di aspirazione e smaltimento di fumi derivante da attività commerciale (friggitoria) catastalmente individuata al N.C.E.U. del Comune di Riomaggiore al foglio 5 mappale 369 sub. 2 nel Canale di Riomaggiore nel tratto sottostante Via Colombo. Ditta: Bonfiglio Maria Angela.

IL DIRIGENTE

OMISSIS

DISPONE

di rilasciare alla ditta BONFIGLIO MARIA ANGELA, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, l'autorizzazione ai fini idraulici e demaniali per la realizzazione ed il mantenimento di un sistema di aspirazione e smaltimento di fumi derivanti da attività commerciale (friggitoria) catastalmente individuata al N.C.E.U. del Comune di Riomaggiore al foglio 5 mappale 369 sub. 2 nel Canale di Riomaggiore nel tratto sottostante Via Colombo, in conformità dei disegni vistati da questo Servizio e successivamente integrati;

OMISSIS

IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Giotto Mancini

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SETTORE DIFESA DEL SUOLO
DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA**

03.05.2012**N. 302**

Corso d'acqua: Torrente Isolone. Rinnovo concessione demaniale relativa all'attraversamento del Torrente Isolone con tubazione idrica a servizio del fabbricato sito in Via Fontananera nel Comune di Sarzana. Ditta: Pellistri Luciana e Duranti Tullio.

IL DIRIGENTE

OMISSIS

DISPONE

- Il rilascio alla ditta PELLISTRI LUCIANA e DURANTI TULLIO, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, del rinnovo della concessione demaniale relativa all'attraversamento del Torrente Isolone con tubazione idrica a servizio del fabbricato sito in Via Fontananera nel Comune di Sarzana;

OMISSIS

IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Giotto Mancini

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SETTORE DIFESA DEL SUOLO
DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA**

11.05.2012**N. 331**

Nulla Osta n. 12313. Corso d'acqua: Fiume Magra. Richiedente: Commissario delegato per il superamento dell'emergenza Claudio Burlando. Autorizzazione per il rifacimento del Ponte della Colombiera sulla SP n. 432 sia in fase provvisoria che in fase definitiva con la realizzazione di due pontili provvisionali finalizzati alla costruzione delle strutture del nuovo ponte in Comune di Ameglia.

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

il rilascio al Commissario delegato per il superamento dell'emergenza Claudio Burlando, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, del nulla osta ai soli fini idraulici per il rifacimento del Ponte della Colombiera sulla SP N. 432 sia in fase provvisoria che in fase definitiva con la realizzazione di due pontili provvisionali finalizzati alla costruzione delle strutture del nuovo ponte in Comune di Ameglia, in conformità dei disegni depositati in sede di Conferenza dei Servizi.

omissis

IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Giotto Mancini

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SERVIZIO OPERE IDRAULICHE - RISORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE
DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA**

10.05.2012**N. 322**

Nulla osta N.12310. Corso d'acqua: Torrente Deiva. Istanza Della Ditta: Antinea Immobiliare S.R.L. Autorizzazione alla realizzazione di collettore per lo smaltimento delle acque meteoriche nel torrente Deiva nel Comune di Deiva Marina.

IL DIRIGENTE

OMISSIS

DISPONE

1. di rilasciare alla Società Antinea Immobiliare S.r.l. l'autorizzazione, ai soli fini idraulici, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, alla realizzazione di collettore per lo smaltimento delle acque meteoriche nel Torrente Deiva nel Comune di Deiva Marina,

OMISSIS

p. IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Maurizio Bertoni

